

TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

Newsletter n. 25 del 12 Ottobre 2024

SOMMARIO

1. D.LGS. N. 137/2024 - In vigore il decreto anti-violenze contro il personale sanitario.....	2
2. D.LGS. N. 138/2024 - CYBERSICUREZZA - Dettate misure volte ad incrementare la sicurezza informatica nell'Unione europea	3
3. D.LGS. N. 139/2024 - RIFORMA FISCALE - Pubblicato il tredicesimo decreto attuativo della L. n. 111/2023 - Novità per successioni, donazioni e imposta di registro.....	4
4. D.LGS. N. 141/2024 - RIFORMA FISCALE - Pubblicato il quattordicesimo decreto attuativo della L. n. 111/2023 - Revisione della disciplina doganale	5
5. L. N. 143/2024 - Pubblicato la legge di conversione del D.L. n. 113/2024 - "Decreto Omnibus"	6
5.1. L. N. 143/2024 - "BONUS NATALE" - Indennità una tantum in favore di lavoratori dipendenti - Le indicazioni dell'Agenzia delle entrate per i sostituti d'imposta che erogano il bonus.....	7
5.2. L. N. 143/2024 - Le novità IVA per le associazioni e società sportive dilettantistiche.....	8
5.3. L. N. 143/2024 - Corsi di attività sportiva invernale - Nuovo trattamento IVA.....	9
6. D.LGS. N. 144/2024 - Pubblicato il decreto attuativo della "Data Governance Act" (DAG)	9
7. D.L. N. 145/2024 - Pubblicato il decreto-legge su lavoratori stranieri, caporalato e flussi migratori	10
8. D.LGS. N. 103/2024 - Nuovi chiarimenti dall'INL in merito all'applicazione del provvedimento di diffida amministrativa	12
9. REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI - Ancora sospesa l'operatività - Il problema della conferma dei dati ad un anno dalla prima comunicazione effettuata dai soggetti obbligati	13
10. TITOLARE EFFETTIVO - La sua individuazione nelle società e negli enti di diritto privato - Documento del CNDCEC	14
11. ETS - Pubblicate le linee operative sulla gestione delle iniziative e dei progetti ammessi al contributo destinato a sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale per l'anno 2024 - Domande entro il prossimo 22 ottobre	16
12. ECONOMIA CIRCOLARE - Incentivi alla riconversione delle imprese produttrici di plastica monouso - Pubblicato il decreto attuativo - Domande al via dal prossimo 21 ottobre	17
13. BONUS IPO QUOTAZIONE PMI 2024 - Nuove istruzioni operative - Al via le domande che dovranno essere presentate entro il 31 marzo 2025	18
14. SUPERBONUS - Pubblicato il DCPM che fissa modalità e termini per l'invio delle comunicazioni all'ENEA.....	19
15. TURISMO ALL'ARIA APERTA - Pubblicato il bando da 32,8 milioni di euro - Piattaforma disponibile dal prossimo 26 novembre	21
16. IMPIANTI DI RISALITA 2024 - Domande per accedere alle risorse entro il prossimo 15 ottobre	22
17. "BICI IN COMUNE" - 12,6 milioni di euro per la mobilità sostenibile e il cicloturismo - Candidature dal prossimo 7 novembre.....	23
18. AUTOTRASPORTO MERCI - Chiude il quarto periodo per richiedere gli incentivi di acquisto mezzi pesanti a metano CNG e LNG a elevata sostenibilità	24

19. "SERVIZIO CIVILE AGRICOLO" E "SERVIZIO CIVILE AMBIENTALE" - Presentazione dei programmi di intervento di servizio civile universale entro il prossimo 28 novembre 2024	25
20. ADEGUAMENTO DELLE PIATTAFORME SUAP - Prorogata al 24 ottobre 2024 la scadenza per partecipare agli Avvisi di finanziamento	25
21. PRODOTTI ALIMENTARI - Dettate le linee guida per una corretta applicazione delle disposizioni europee e nazionali sull'etichettatura - Nuova circolare del Ministero	26
22. PARITA' DI GENERE - Domanda di esonero contributivo entro il 15 ottobre - Le istruzioni dell'INPS	27
23. EVASIONI CONTRIBUTIVE E OMISSIONI - I nuovi regimi sanzionatori in vigore dal 1° settembre 2024 - Le precisazioni dell'INPS	27
24. EVASIONI CONTRIBUTIVE E OMISSIONI - I nuovi regimi sanzionatori in vigore dal 1° settembre 2024 - Le precisazioni dell'INAIL	28
25. RENTRI - Istruzioni per tenuta informatica registro carico/scarico	29
26. PATENTE A CREDITI - Diffuse nuove FAQ	29
27. AGENZIA DELLE ENTRATE - Definite le regole per la sottoscrizione digitale dei processi verbali	30
28. DOMICILIO DIGITALE SPECIALE - Fissate le modalità di elezione, di conferma o di revoca	31
29. IN ARRIVO IT-WALLET NELL'APP IO - Previsto l'annuncio ufficiale il prossimo 15 ottobre	32
30. L. N. 213/2023 - EVENTI CATASTROFALI - Entro il prossimo 31 dicembre scatta l'obbligo assicurativo per le imprese - Attesa la pubblicazione del decreto attuativo	33
31. ACQUACOLTURA - Fissati i requisiti di biosicurezza	34
32. MALATTIA DIPENDENTI - Nuovo sistema di comunicazione su AppIO per la gestione delle visite mediche di controllo	35
33. BORSE DI PLASTICA - Dal Ministero chiarimenti sulla commercializzazione e sull'ambito di applicazione delle sanzioni	36
34. ISTAT - ELENCO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	37
35. CUMULO DELLA PENSIONE CON I REDDITI DI LAVORO AUTONOMO - Dichiarazione reddituale entro il prossimo 31 ottobre	38
Altre notizie in breve	39
Rassegna della Gazzetta Ufficiale italiana ed europea	40

1. D.LGS. N. 137/2024 - In vigore il decreto anti-violenze contro il personale sanitario

Approvato dal Consiglio dei Ministri dello scorso 27 settembre, è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 230 del 1° ottobre 2024, il **Decreto-legge 1 ottobre 2024, n. 137**, recante "**Misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria**".

Il testo, finalizzato altresì a contrastare i fenomeni di danneggiamento all'interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, **introduce nuove fattispecie di reato**, oltre a modificarne altre già esistenti.

Il riferimento è agli articoli 380 (*arresto obbligatorio in flagranza*) e 382-*bis* (*arresto in flagranza differita*) del Codice di procedura penale.

Il decreto modifica altresì l'articolo 365 del Codice penale prevedendo una pena aggravata per chi danneggia beni mobili o immobili nelle strutture.

Nello specifico, il decreto introduce, all'articolo 1, il «**reato di danneggiamento commesso all'interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali**, pubbliche o private, con violenza alla persona o con minaccia o nell'atto del compimento del reato di lesioni personali a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali».

Per chi commette tale reato, sono previste la pena della **reclusione da uno a cinque anni** e la multa fino a 10.000,00 euro, oltre all'**arresto obbligatorio in flagranza**.

Allo stesso modo, l'arresto in flagranza viene **esteso a chi commette il reato di lesioni personali a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria** e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali.

Infine, si prevede l'**arresto in flagranza differita** per:

- i **delitti non colposi per i quali è previsto l'arresto in flagranza**, commessi all'interno o nelle pertinenze delle strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, in danno di persone esercenti una professione sanitaria o socio-sanitaria e ad esse ausiliarie nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio;
- i delitti commessi su **cose destinate al servizio sanitario o socio-sanitario o presenti nelle suddette strutture**.

Ai fini dell'arresto "in flagranza differita", è necessario che sia attestata, in modo inequivocabile, la **realizzazione della condotta criminosa** e che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla identificazione del soggetto e, comunque, **entro le quarantotto ore dalla commissione del fatto**.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge, clicca qui.](#)

2. D.LGS. N. 138/2024 - CYBERSICUREZZA - Dettate misure volte ad incrementare la sicurezza informatica nell'Unione europea

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 230 del 1° ottobre 2024, il **Decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138**, recante "**Recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148**". (Gazzetta Ufficiale n. 230 del 1° ottobre 2024).

Il decreto – **in vigore dal 16 ottobre 2024** - stabilisce misure volte a garantire un livello elevato di sicurezza informatica in ambito nazionale, contribuendo ad incrementare il livello comune di sicurezza nell'Unione europea in modo da migliorare il funzionamento del mercato interno.

Il Decreto Legislativo n. 138/2024 è lo strumento che l'Italia ha utilizzato per recepire la Direttiva (UE) 2022/2555 (c.d. "*Direttiva NIS 2*"), testo quest'ultimo che introduce importanti cambiamenti nel settore della **cybersecurity**.

Questa normativa, a differenza della precedente (NIS 1) non riguarda solo le grandi aziende, ma anche le **piccole e medie imprese italiane** (PMI), spesso bersagli più vulnerabili di attacchi informatici.

L'adeguamento a questo decreto non soddisfa esclusivamente una necessità legale, ma può rappresentare anche una opportunità strategica per le PMI di rafforzare la propria **sicurezza informatica**, tutelare i dati e conquistare nuovi mercati.

Le principali novità sono:

- **Estensione dei settori coinvolti** - Oltre ai settori precedentemente regolati, come energia e trasporti, il decreto include ora, tra gli altri, anche **fornitori di servizi digitali, servizi postali e produttori di dispositivi elettronici**.
- **Maggiore rigore nella sicurezza informatica** - Le imprese devono adottare misure di sicurezza avanzate, come:
 - *Monitoraggio continuo delle infrastrutture IT;*
 - *Protezione dei dati sensibili;*
 - *Gestione degli incidenti e delle vulnerabilità.*
- **Obbligo di segnalare incidenti** - Gli incidenti di sicurezza devono essere segnalati alle autorità competenti entro 24 ore (così detta prenotifica), seguiti da una relazione completa entro 72 ore (notifica vera e propria).
- **Responsabilità del management** - I dirigenti delle PMI saranno direttamente responsabili dell'implementazione delle politiche di sicurezza informatica, il che rende essenziale un coinvolgimento attivo del management.

Il **Decreto Legislativo n. 138/2024** non deve essere visto solo come un onere normativo, ma come **un'opportunità per trasformare la propria azienda in un'impresa sicura**, affidabile e pronta a competere in un mondo digitale sempre più connesso e complesso.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

3. D.LGS. N. 139/2024 - RIFORMA FISCALE - Pubblicato il tredicesimo decreto attuativo della L. n. 111/2023 - Novità per successioni, donazioni e imposta di registro

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 231 del 2 ottobre 2024, **Decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139**, recante "**Disposizioni per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA**".

Il decreto, emanato in attuazione della legge delega sulla riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), introduce disposizioni per la **razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA**. **Il provvedimento è in vigore dal 3 ottobre 2024.**

1) Imposta sulle successioni e donazioni (art. 1)

Viene **esteso** il campo di **applicazione** dell'imposta **ai trasferimenti patrimoniali derivanti da trust e vincoli di destinazione**.

2) Imposta di registro (art. 2)

- Viene introdotto l'obbligo di utilizzare un modello approvato dal direttore dell'Agenzia delle Entrate per richiedere la registrazione degli atti scritti.

Per la registrazione di atti pubblici e scritture private autenticate, è previsto l'invio di una copia certificata conforme, tranne in casi specifici in cui è sufficiente presentare l'originale.

- Viene promossa la possibilità di effettuare la registrazione tramite modalità telematiche, seguendo quanto stabilito da provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate, al fine di snellire le procedure e ridurre il carico burocratico.

- L'imposta dovuta per la registrazione viene autoliquidata dai soggetti obbligati, seguendo le nuove indicazioni previste per la base imponibile e le tariffe.

- Viene **modificata la Tariffa Parte Prima**, prevedendo che atti diversi da quelli già contemplati, che abbiano un contenuto patrimoniale, come i contratti che trasferiscono diritti edificatori, siano soggetti a un'aliquota del 3%.

3) Imposte ipotecarie e catastali (art. 3)

Aggiornate le **tariffe per i servizi ipotecari e catastali**, con particolare attenzione alle **operazioni di voltura e certificazioni**.

4) Imposta di bollo e di imposta sostitutiva sulle operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine (art. 4)

L'articolo 4, rubricato "**Disposizioni per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA**", prevede che il pagamento dell'imposta di bollo, **a partire dal 1° gennaio 2025**, si **potrà versare con modello F24**.

Il comma 1, lett. b), dell'articolo 4 aggiunge all'articolo 3 del D.P.R. n. 642/1972, il seguente comma 1-bis:

«1-bis. Per gli atti da registrare in termine fisso, ai sensi del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, **l'imposta di bollo è assolta nel termine previsto per la registrazione dell'atto, con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241**. Per i documenti analogici presentati per la registrazione in originale all'ufficio dell'Agenzia delle entrate, l'imposta di bollo può essere assolta anche mediante contrassegno telematico, ai sensi del comma 1, lettera a).».

La decorrenza dal 2025 è prevista dall'articolo 9, comma 3, dello stesso decreto che stabilisce che le nuove disposizioni hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano:

- agli atti pubblici formati;
- agli atti giudiziari pubblicati o emanati;
- alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione;
- alle successioni aperte;
- agli atti a titolo gratuito.

Occorre evidenziare che oltre al bollo tramite F24 si aggiunge alla possibilità per i **documenti analogici** presentati per la registrazione in originale all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate di **pagare l'imposta di bollo mediante contrassegno telematico**, reperibile in tabaccheria.

5) **Tasse per i servizi ipotecari e catastali** (art. 5)

Disposte modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al D.Lgs. n. 347 del 31 ottobre 1990.

La tabella delle tasse ipotecarie viene sostituita dalla tabella delle tasse per i servizi ipotecari e catastali.

6) **Modifiche ai tributi speciali** (art. 6)

Vengono apportate modifiche alla Tabella A, allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869.

7) Accesso telematico alle banche dati ipotecaria e catastale (art. 7)

8) Modifiche alle modalità di aggiornamento delle intestazioni catastali (art. 8)

9) Disposizioni finali e abrogazioni (art. 9)

Secondo quanto stabilito al comma 3 dell'articolo 9, *"le disposizioni di cui al presente decreto **hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025** e si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data"*.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

4. D.LGS. N. 141/2024 - RIFORMA FISCALE - Pubblicato il quattordicesimo decreto attuativo della L. n. 111/2023 - Revisione della disciplina doganale

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 232 del 3 ottobre 2024, il **D.Lgs. n. 141 del 26 settembre 2024** che, in attuazione della legge delega sulla riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), introduce disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e **revisione del sistema sanzionatorio** in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi. Il provvedimento è in vigore dal 4 ottobre 2024.

In particolare, si aggiornano le disposizioni previste dal D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e, in conformità alla disciplina dettata dal **Codice doganale dell'Unione Europea** (regolamento UE n. 952/2013), si implementa la telematizzazione delle **procedure doganali** e si potenziano l'attività di controllo e verifica, anche mediante il coordinamento con le dogane dell'UE e quelle estere, e lo sportello unico doganale e dei controlli (SUDOCO).

Vengono, inoltre, definite le procedure di liquidazione, accertamento e riscossione dei **tributi doganali** e riorganizzato l'assetto degli uffici e dei servizi e si rivede la disciplina sanzionatoria, con particolare riguardo al contrabbando.

Quanto alla disciplina dello **spedizioniere doganale**, si aggiorna la disciplina per il conseguimento della patente, con la riduzione a un anno, da tre anni, della cadenza con cui l'Agenzia delle dogane e dei monopoli dovrà bandire gli esami.

Il nuovo provvedimento interviene anche sul **sistema sanzionatorio penale e amministrativo** posto a tutela dell'accertamento e del pagamento delle imposte sulla produzione e sui consumi.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

5. L. N. 143/2024 - Pubblicato la legge di conversione del D.L. n. 113/2024 - "Decreto Omnibus"

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 dell' 8 ottobre 2024, la **Legge 7 ottobre 2024, n. 143**, recante **"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico"**.

La legge si compone di **45 articoli** (nel decreto-legge erano 22) suddivisi nei seguenti **5 Capi**:

Capo I - Disposizioni fiscali (artt. 1 – 6.ter)

Capo II - Disposizioni in materia di proroghe di termini normativi (artt. 7 – 7-quater)

Capo III - Misure di carattere economico (artt. 7-quinquies – 16-bis)

Capo IV - Misure economiche in favore degli enti territoriali (artt. 17 – 21)

Capo V - Disposizioni finali (artt. 21-bis – 22)

L'articolo 1, come modificato al Senato, integra le modalità per l'erogazione del contributo sotto forma di credito di imposta per la realizzazione di **investimenti nella ZES unica**; stabilisce una **procedura di calcolo dell'ammontare massimo del credito di imposta fruibile da ciascun beneficiario** ai fini del rispetto del limite di spesa prevedendo la possibilità che l'autorizzazione di spesa sia incrementata nel limite massimo complessivo di 1.600 milioni di euro per l'anno 2024 (comma 2).

L'articolo 2-bis – inserito durante l'esame presso il Senato – prevede, a determinate condizioni, una **indennità una tantum in favore dei lavoratori dipendenti per l'anno 2024** (con corresponsione, in alcuni casi, della stessa nell'anno 2025) – indennità pari, nella misura massima, a 100 euro – e provvede alla quantificazione del conseguente onere finanziario e alla relativa copertura.

L'articolo 3, modificato al Senato, chiarisce che, ai fini IVA, fino al 31 dicembre 2024, **le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono continuare a porre fuori dal campo di applicazione dell'IVA** le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 15-quater, del decreto-legge n. 146 del 2021.

L'articolo 4, come modificato al Senato, ripropone, al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo, alcune **agevolazioni fiscali**, precedentemente introdotte durante la crisi pandemica, per gli **investimenti pubblicitari effettuati dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 15 novembre 2024**.

L'articolo 6-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca alcune modifiche alla legge n. 93 del 2023 che aveva previsto una serie di misure per **prevenire e reprimere la diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica**.

L'articolo 6-ter, introdotto nel corso dell'esame al Senato, modificando la legge n. 633/1941, prevedono per un più efficace contrasto della pirateria online specifici obblighi di segnalazione e di comunicazione – la cui violazione è sanzionata con la pena della reclusione fino a un anno - per i **prestatori di servizi di accesso alla rete, i soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della società dell'informazione**, ivi inclusi i fornitori e gli intermediari di vpn o comunque di soluzioni tecniche che ostacolano l'identificazione dell'indirizzo Ip di origine, gli operatori di content delivery network, i fornitori di servizi di sicurezza internet e di Dns distribuiti, che si pongono tra i visitatori di un sito, e gli hosting provider che agiscono come reverse proxy server per siti web.

L'articolo 11, commi 5-bis e 5-ter, dispone l'**innalzamento di 2 milioni di euro**, con riferimento all'anno 2024, del limite complessivo di spesa per l'erogazione del cosiddetto **bonus psicologo**, portando tale limite a 12 milioni di euro, e provvedono alla copertura del relativo onere finanziario.

L'articolo 14, al comma 4-bis – inserito nel corso dell'esame al Senato - **inserisce anche l'acquisto di strumenti musicali** tra le finalità di utilizzo per le quali è stata prevista la concessione della Carta della cultura Giovani, della Carta del merito e della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

L'articolo 20 prevede il riconoscimento di un **contributo a fondo perduto** in favore di specifiche categorie di operatori economici che svolgono la propria attività nelle **zone montane appenniniche e che hanno subito una significativa riduzione dei ricavi a causa della scarsità di neve nella stagione invernale 2023/2024**. Per l'erogazione del contributo viene autorizzata la spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2024.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione, clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti del provvedimento dal dossier del Servizio studi del Senato e della Camera, cliccare QUI.](#)

5.1. L. N. 143/2024 - "BONUS NATALE" - Indennità una tantum in favore di lavoratori dipendenti - Le indicazioni dell'Agenzia delle entrate per i sostituti d'imposta che erogano il bonus

L'articolo 2-bis - inserito durante l'esame presso il Senato - prevede, a determinate condizioni, una **indennità una tantum in favore dei lavoratori dipendenti per l'anno 2024** (con corresponsione, in alcuni casi, della stessa nell'anno 2025) – indennità pari, **nella misura massima, a 100 euro** – e provvede alla quantificazione del conseguente onere finanziario e alla relativa copertura.

Dopo la sua introduzione nel "Decreto Omnibus", sono arrivate le prime istruzioni ufficiali dall'Agenzia delle entrate con la **circolare n. 19/E del 10 ottobre 2024**, con la quale vengono fornite le prime indicazioni per ottenere il beneficio previsto per quest'anno, a favore dei lavoratori dipendenti: dai requisiti relativi al reddito e alla situazione familiare, fino alle modalità per richiederlo al datore di lavoro. Nella circolare anche le istruzioni per i sostituti d'imposta che erogano il bonus.

Il bonus spetta qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- il lavoratore dipendente **deve avere un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro**, nell'anno di imposta 2024;
- il lavoratore deve essere **coniugato con almeno un figlio a carico**, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato.
Il beneficio spetta anche ai lavoratori che hanno almeno un figlio a carico **se l'altro genitore manca** o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato;
- **l'imposta lorda** determinata sui redditi di cui all'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del medesimo articolo, percepiti dal lavoratore, è **di importo superiore a quello della detrazione spettante** ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato testo unico.

La circolare precisa che è necessario **essere titolare di un reddito di lavoro dipendente nel corso del 2024, ma non che tipo di contratto**. Pertanto, non rileva ai fini dell'erogazione del bonus la tipologia contrattuale del rapporto di lavoro (ad esempio, a tempo determinato o indeterminato).

Atteso, inoltre, il riferimento operato dalla disposizione al solo articolo 49 del TUIR, che definisce, quali redditi di lavoro dipendente, quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, **con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio** quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro. Non possono essere beneficiari del bonus i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui all'articolo 50 del TUIR.

L'indennità non concorre alla formazione del reddito complessivo del lavoratore dipendente ed è **rapportata al periodo di lavoro dipendente nell'anno d'imposta 2024**.

I sostituti d'imposta riconoscono l'indennità con l'erogazione della tredicesima mensilità su richiesta del lavoratore, che deve autocertificare per iscritto di averne diritto indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli fiscalmente a carico, o dei soli figli in caso di nucleo familiare c.d. monogenitoriale.

Al riguardo, la circolare precisa che, se nel corso dell'anno 2024, il lavoratore **ha svolto più attività di lavoro dipendente con datori di lavoro diversi**, lo stesso deve presentare all'ultimo datore di lavoro, ossia a colui che materialmente eroga il bonus con la tredicesima mensilità, oltre alla dichiarazione sostitutiva, le certificazioni uniche riferite ai precedenti rapporti di lavoro, al fine del corretto calcolo del quantum spettante.

In seguito alla richiesta del lavoratore, il sostituto d'imposta **riconosce l'indennità unitamente alla tredicesima mensilità** e le somme erogate dal medesimo sono recuperate sotto forma di credito da utilizzare in compensazione, a partire dal giorno successivo all'erogazione in busta paga dell'indennità.

A tal fine sarà istituito, con apposita risoluzione, il codice tributo da utilizzare per la compensazione.

Successivamente all'erogazione, il sostituto d'imposta **verifica in sede di conguaglio** la spettanza dell'indennità e, qualora la stessa risulti non spettante, provvede al recupero del relativo importo.

Nella circolare viene anche precisato che, qualora il lavoratore dipendente abbia **cessato l'attività lavorativa nel corso del 2024**, lo stesso può beneficiare dell'indennità direttamente nella dichiarazione dei redditi riferita all'anno d'imposta 2024, fermo restando il rispetto dei requisiti sostanziali.

LINK:

[Per consultare il testo della circolare dell'Agenzia delle entrate n. 19/E/2024, cliccare QUI.](#)

5.2. L. N. 143/2024 - Le novità IVA per le associazioni e società sportive dilettantistiche

L'articolo 3, modificato al Senato, chiarisce che, ai fini IVA, **fino al 31 dicembre 2024**, le **associazioni sportive dilettantistiche (ASD)** e le **società sportive dilettantistiche (SSD)** possono continuare a porre fuori dal campo di applicazione dell'IVA le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 15-quater, del decreto-legge n. 146 del 2021, convertito dalla L. n. 215 del 2021, che ha apportato una serie di modificazioni al D.P.R. n. 633 del 1972 (Istituzione e disciplina dell'IVA).

In particolare, a seguito di una modifica approvata al Senato, il comma 1 chiarisce che fino alla data di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 15-quater, del decreto-legge n. 146 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 215 del 2021 (**fissata al 1° gennaio 2025**), possono continuare a essere poste fuori dal campo di applicazione dell'IVA le prestazioni indicate dal medesimo comma 15-quater, come previsto dall'articolo 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972 (Istituzione e disciplina dell'IVA), da parte delle **associazioni sportive dilettantistiche (ASD)** e, in virtù di quanto previsto dall'articolo 90, comma 1, della legge finanziaria 2003 (legge n. 289 del 2002), da parte delle **società sportive dilettantistiche (SSD)**.

Inoltre, si specifica che le disposizioni del citato articolo 4, comma 4, del DPR n. 633 quelle del testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del citato comma 15-quater dell'articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021. Sul punto, si veda il parere del Comitato della legislazione al seguente link.

Sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti adottati prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

È importante notare che l'esclusione dall'IVA per ASD e SSD sarà valida solo fino all'entrata in vigore dell'articolo 5, comma 15-quater del D.L. n.146/2021, **prevista per il 1° gennaio 2025**. Da tale data, **il regime di esenzione sarà eliminato per incompatibilità con la direttiva IVA europea**.

A partire dal 1° gennaio 2025, data di entrata in vigore dell'articolo 5, comma 15-quater, del decreto-legge n. 146 del 2021, verrà meno la previsione del "fuori campo IVA" e le prestazioni rese dalle associazioni e dalle società sportive in esame **saranno esenti da IVA a condizione che gli statuti prevedano che non siano distribuibili utili**, condizione questa che qualifica gli enti come soggetti non lucrativi

5.3. L. N. 143/2024 - Corsi di attività sportiva invernale - Nuovo trattamento IVA

L'articolo 5, ai commi da 1 a 3, prevede l'applicazione dell'**aliquota ridotta al 5 per cento** per l'erogazione di **corsi di attività sportiva invernale**, in forma organizzata, al ricorrere di specifici requisiti soggettivi e oggettivi nelle ipotesi nelle quali tale attività non siano esenti da imposta (commi 1 e 2).

Viene inoltre disciplinato il regime IVA applicabile alle prestazioni di cui al comma 1 **rese prima del 10 agosto 2024**.

In particolare il comma 1 dell'articolo in commento, aggiungendo un nuovo numero (1-septies) alla Tabella II-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 (Testo unico IVA), prevede l'**assoggettamento all'aliquota IVA del 5 per cento dell'erogazione di corsi di attività sportiva invernale**, come individuata dalle Federazioni di sport invernali riconosciute dal CONI, impartiti, anche in forma organizzata, da iscritti in appositi albi regionali o nazionali, nella misura in cui tali corsi non siano esenti dall'imposta sul valore aggiunto.

Fino al 1° gennaio 2025, quando entrerà in vigore il regime di esenzione IVA per queste prestazioni, la norma sarà applicabile a condizione che non rientrino in alcuna categoria esente da IVA.

La relazione al decreto sottolinea che l'applicazione dell'aliquota IVA al 5% per i corsi di sport invernale è valida **solo se tali servizi non sono inclusi in un regime di esenzione** o, fino alla sua applicabilità, in un regime di esclusione dall'imposta (come quello valido fino al 31 dicembre 2024 per le attività svolte da associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro per i propri associati).

Dal punto di vista soggettivo, i **corsi devono essere tenuti da soggetti registrati in albi nazionali o regionali**, regolamentati da normative specifiche.

Dal punto di vista oggettivo, la norma definisce gli sport invernali soggetti all'aliquota ridotta del 5%, riferendosi alle **discipline gestite dalle Federazioni nazionali di sport invernali riconosciute dal CONI**, come **lo sci, lo snowboard e lo slittino**.

La relazione tecnica che accompagna il disegno di legge di conversione precisa, in merito all'impatto della disposizione sopra indicata, come **il riferimento alla forma "organizzata" va intesa come formula residuale nella quale sono inquadrabili anche i soggetti che operano in forma associata con scopo di lucro**. I

n tal modo la norma che prevede l'imponibilità ad aliquota ridotta si applica sia agli individui sia ai soggetti, come associazioni e società, che operano con finalità lucrative

6. D.LGS. N. 144/2024 - Pubblicato il decreto attuativo della "Data Governance Act" (DAG)

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 del 10 ottobre 2024, il **decreto legislativo 7 ottobre 2024, n. 144**, recante "**Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, relativo alla governance europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724**".

Il decreto - **in vigore dal prossimo 25 ottobre** - allinea l'Italia alla strategia europea per la gestione dei dati, promuovendo la condivisione responsabile e sicura dei dati pubblici e privati e attuando così il "**Data Governance Act**"(DGA).

La disciplina europea sulla governance dei dati rappresenta un recente corpus normativo che si fonda su un chiaro presupposto: **i dati generati o raccolti da enti pubblici possano apportare significativi benefici alla società ampiamente intesa, ove vengano riutilizzati per finalità di interesse generale**.

Per tale motivo, si è ritenuto necessario disciplinare, a livello armonizzato, le specifiche condizioni per un "riutilizzo dei dati" (sia personali che non personali) in possesso di enti pubblici, da parte di persone fisiche o giuridiche, a fini commerciali o non commerciali, diversi dallo scopo iniziale nell'ambito dei compiti di servizio pubblico per i quali i dati vengono prodotti.

La novità più rilevante del D.Lgs. 144/2024 è la **individuazione dell'AgID per l'Italia digitale «AgID»** quale **autorità competente** allo svolgimento dei compiti relativi alla procedura di notifica per i servizi di intermediazione dei dati, nonché quale autorità competente alla registrazione di organizzazioni per l'altruismo dei dati.

L'AgID, dovrà svolgere la propria attività in maniera imparziale, trasparente, coerente, affidabile e tempestiva, salvaguardando, nell'esercizio della propria attività, la concorrenza leale e la non discriminazione.

L'AgID, inoltre, dovrà adottare provvedimenti per facilitare e **disciplinare tecnicamente e organizzativamente i meccanismi di condivisione dei dati alla luce dell'istituto c.d. "altruismo dei dati"** previsto dal DGA, anche in ottica di massima trasparenza.

Assolverà, infine, ad un compito di monitoraggio e controllo della conformità dei "fornitori dei servizi di intermediazione dei dati" e delle "organizzazioni per l'altruismo dei dati", rispetto agli obblighi e ai requisiti prescritti dal DGA.

L'ultimo ambito demandato alla disciplina nazionale è quello **sanzionatorio**: l'Italia ha dovuto infatti nel D.Lgs. n. 144/2024 adottare **norme specifiche sulle sanzioni da applicare** in caso di violazione degli obblighi stabiliti dal Data Governance Act.

Ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali, ivi incluse quindi anche le relative sanzioni previste dal GDPR, in caso di **violazione di diversi obblighi previsti dal DGA** (ad es. obblighi in materia di trasferimento di dati non personali a Paesi terzi, obblighi di notifica per i fornitori di servizi di intermediazione dei dati ecc.), **l'AgID potrà adottare, all'esito della procedura amministrativa** (come previsto dal CAD - Codice dell'amministrazione digitale) **sanzioni amministrative pecuniarie** da un minimo di euro **10.000,00** fino a un massimo di euro **100.000,00**, ovvero, per le imprese, **fino al 6 per cento** del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente.

Nel comminare le sanzioni dovrà tenere conto di alcuni ricorrenti criteri, tra cui: la natura, la gravità, l'entità e la durata della violazione; le azioni rimediali intraprese; reiterazione della violazione; vantaggi finanziari perseguite dalla violazione e altri fattori aggravanti o attenuanti.

LINK:

[Per consultare il testo del D.Lgs. n. 144/2024, cliccare QUI.](#)

7. D.L. N. 145/2024 - Pubblicato il decreto-legge su lavoratori stranieri, caporalato e flussi migratori

Approvato dal Consiglio dei Ministri dello scorso 2 ottobre, è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 239 dell' 11 ottobre 2024, il **Decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145**, recante **"Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali"**.

Il decreto-legge – in vigore dall' 11 ottobre 2024 – è composto da 21 articoli suddivisi nei seguenti 5 Capi:

- **Capo I** - Modifiche alla disciplina dell'ingresso in Italia di lavoratori stranieri (artt. 1 – 4);
- **Capo II** - Disposizioni in materia di tutela dei lavoratori stranieri vittime dei reati di cui agli articoli 600, 601, 602, 603-bis del codice penale e altre disposizioni di contrasto al lavoro sommerso (artt. 5 – 10);
- **Capo III** - Disposizioni in materia di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale (artt. 11 – 15);
- **Capo IV** - Disposizioni processuali (artt. 16 – 18);
- **Capo V** - Disposizioni transitorie e finali (artt. 19 – 21).

Nella sua prima parte, il Capo I integra la disciplina dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, già definita, da ultimo, con il D.P.C.M. del 27 settembre 2023, sulla **programmazione dei flussi per il triennio 2023-2025**.

Considerato che in precedenza sono emerse irregolarità nell'applicazione dei meccanismi di ingresso, sia riferite agli anni recenti sia con riguardo a periodi più risalenti nel tempo, il governo ha deciso di intervenire con urgenza al fine di **semplificare e accelerare le procedure, rendendole nel contempo più sicure**. Tra gli interventi maggiormente significativi:

- a. **precompilazione rispetto al click day** delle domande di nulla osta al lavoro, così da ampliare i tempi per i controlli e consentire la regolarizzazione o l'esclusione delle domande non procedibili;
- b. **interoperabilità tra il sistema informatico in uso e le banche dati dei Ministeri di Interno e Lavoro, di INPS, Camere di commercio, Agenzia delle entrate e Agid**, al fine della verifica automatica di alcune tipologie di dati presenti nelle domande di nulla osta al lavoro;
- c. obbligo di conferma dell'interesse all'assunzione da parte del datore di lavoro, **prima del rilascio del visto di ingresso al lavoratore straniero**;
- d. **obbligo di elezione di domicilio digitale per il datore di lavoro**, e digitalizzazione della procedura anche per ciò che attiene alla sottoscrizione e invio del contratto di soggiorno, abolendo la necessità per il datore e il lavoratore di presentarsi a tal fine presso lo sportello unico per l'immigrazione;
- e. **inibizione al sistema per i successivi tre anni** dei datori di lavoro che, per causa a sé imputabile, non provvedono alla stipula del contratto di lavoro dopo l'ingresso dello straniero o che utilizzano lavoratori senza contratto;
- f. limite al numero di domande attivabili dal datore di lavoro **in proporzione a fatturato, numero di addetti e settore di attività**;
- g. possibilità per i lavoratori stagionali di stipulare, nel periodo di validità del nulla osta al lavoro, un nuovo contratto con lo stesso o con altro datore entro 60 giorni dalla scadenza del precedente contratto;
- h. possibilità di conversione, al di fuori delle quote, del permesso per lavoro stagionale in permesso per lavoro a tempo determinato o indeterminato;
- i. mantenimento dei canali di ingresso speciali per rifugiati e apolidi;
- j. **introduzione di un canale di ingresso sperimentale per l'anno 2025** per l'assistenza di grandi anziani e disabili, nel limite di 10.000 unità, attraverso le Agenzie per il lavoro, le organizzazioni datoriali firmatarie del CCNL del settore domestico e i professionisti dell'area giuridico-economica, con esclusione del silenzio assenso nell'esame delle relative domande di nulla osta al lavoro;
- k. **eliminazione del silenzio assenso per la fase di esame delle domande relative a lavoratori di Stati a rischio** (nel 2025 si tratta di Bangladesh, Pakistan e Sri Lanka);
- l. **potenziamento del personale addetto alle procedure di ingresso in Italia** per motivi di lavoro dei ministeri di Interno ed Esteri.

Per l'anno 2025, i datori di lavoro ovvero le organizzazioni dei datori di lavoro che intendono presentare richiesta di nulla osta al lavoro per gli ingressi previsti dai decreti flussi, procedono alla **precompilazione dei moduli di domanda** sul portale informatico messo a disposizione dal Ministero dell'interno.

Le modalità di precompilazione e i settori interessati saranno definiti con circolare congiunta dei Ministeri interessati.

La precompilazione **si svolgerà dal 1° novembre al 30 novembre 2024** e, limitatamente alle domande relative al termine del 1° ottobre 2025, dal 1° luglio al 31 luglio 2025.

Le amministrazioni effettuano i controlli di veridicità sulle dichiarazioni fornite dagli utenti contestualmente all'accesso alla precompilazione.

Dal 1° dicembre 2024 e dal 1° agosto al 30 settembre 2025, l'Ispettorato nazionale del lavoro, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate e, relativamente al settore agricolo, con l'AGEA, eseguirà le verifiche di osservanza delle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro e le verifiche di congruità del numero delle richieste presentate.

Il Capo II del decreto-legge riconosce il **permesso di soggiorno per casi speciali** in favore delle **vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro** di cui al nuovo articolo 18-ter del Testo unico dell'immigrazione, alle quali è esteso l'ambito applicativo del programma unico di emersione, assistenza, integrazione sociale.

Alla scadenza, il permesso di soggiorno per casi speciali rilasciato al lavoratore straniero vittima di violenza, abuso o sfruttamento del lavoro **può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro** al di fuori delle quote o in permesso di soggiorno per motivi di studio, qualora lo straniero sia iscritto a un regolare corso.

In base al Capo III del decreto-legge, i **piloti degli aeromobili o droni** che partono o atterrano in Italia ed effettuano ricerca finalizzata al soccorso in mare hanno l'obbligo di informare immediatamente di ogni emergenza l'ente dei servizi del traffico aereo competente, il Centro nazionale di coordinamento

del soccorso marittimo responsabile per l'area e i centri di coordinamento degli Stati costieri responsabili delle aree contigue.

Lo straniero richiedente asilo ha specifici obblighi di collaborazione e cooperazione con le autorità competenti ai fini dell'accertamento della propria età, identità, cittadinanza nonché ai paesi in cui ha soggiornato e transitato, l'obbligo include gli stranieri rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio nazionale o soccorsi in mare.

In caso di mancata cooperazione il questore può disporre che gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza procedano all'accesso immediato ai dati identificativi e ai documenti contenuti nei dispositivi elettronici, con divieto di accesso a corrispondenza e comunicazioni.

Il Capo IV del Decreto-legge detta **disposizioni processuali**. In particolare, introduce il potere di impugnazione dei provvedimenti di trattenimento dello straniero adottati dalle sezioni specializzate innanzi alla Corte d'Appello attraverso lo strumento del reclamo.

Il reclamo è trattato in camera di consiglio ed è definito con decreto entro 60 giorni.

È **ridotto da 14 a 7 giorni** il termine per ricorrere al giudice della sezione specializzata contro il provvedimento di trattenimento alla frontiera ai sensi dell'art. 6-bis del D.L. 142 del 2015. Il ricorrente può chiedere la sospensione del provvedimento impugnato.

È possibile proporre appello avverso il diniego o la revoca della protezione speciale adottati dalla sezione specializzata.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge, clicca qui.](#)

8. D.LGS. N. 103/2024 - Nuovi chiarimenti dall'INL in merito all'applicazione del provvedimento di diffida amministrativa

L'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), con la **nota n. 7296 dell' 8 ottobre 2024**, facendo seguito alla nota prot. n. 1357 del 31 luglio 2024, fornisce alcune precisazioni circa l'ambito applicativo della nuova diffida amministrativa in vigore dal 2 agosto 2024.

Ricordiamo che **dal 2 agosto 2024**, salvo che il fatto costituisca reato, quando l'organo di controllo incaricato accerta per la prima volta nell'arco di un quinquennio, l'esistenza di violazioni sanabili, diffida l'interessato a:

- *porre termine alla violazione;*
- *adempiere alle prescrizioni violate;*
- *rimuovere le conseguenze dell'illecito amministrativo.*

La diffida amministrativa riguarda tutte le violazioni per cui è prevista l'applicazione della **sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo di euro 5.000,00**.

Con la nota in commento, l'INL precisa che la diffida si applica anche per le violazioni commesse prima del 2 agosto (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 103/2024) e non ancora oggetto di contestazione con verbale unico, sebbene riferite ad accertamenti avviati prima di tale data.

Pertanto - ferma restando l'assenza di violazioni sanabili nelle verifiche ispettive svolte nell'arco del quinquennio precedente l'inizio dell'accertamento - il provvedimento di diffida amministrativa in questione dovrà essere adottato anche qualora venga accertato che una delle violazioni sia stata sanata anteriormente all'accesso ispettivo.

L'adozione della diffida amministrativa anche in tali casi, è finalizzata al monitoraggio sulla recidiva.

Con specifico riguardo all'indagine sulla recidiva va precisato che, allo stato attuale, occorre richiedere espressamente al trasgressore l'eventuale sussistenza di pregressi verbali ispettivi relativi all'ultimo quinquennio.

L'INL indica anche le **modalità di notifica del provvedimento**.

Il provvedimento di diffida amministrativa, in presenza dei relativi presupposti legali, va necessariamente adottato e notificato.

Dal perfezionamento della relativa notificazione, difatti, decorre il termine di venti giorni entro il quale il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido possono porre termine alla violazione e adempiere alle prescrizioni violate, rimuovendo le conseguenze dell'illecito amministrativo (Art. 6, D.Lgs. n. 103/2024). La notificazione del verbale di diffida amministrativa dovrà avvenire:

- mediante l'utilizzo della **procedura di notifica degli atti giudiziari a mezzo posta** di cui alla Legge n. 890/1982 o, in alternativa,
- **mediante notifica a mezzo di funzionario dell'Amministrazione.**

Da escludere la trasmissione tramite posta con raccomandata ordinaria.

LINK:

[Per consultare il testo della Nota INL n. 7296/2024, cliccare QUI.](#)

9. REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI - Ancora sospesa l'operatività - Il problema della conferma dei dati ad un anno dalla prima comunicazione effettuata dai soggetti obbligati

Secondo quanto stabilito al comma 3, dell'articolo 3 del D.M. n. 55/2022, i soggetti obbligati a comunicare all'ufficio del Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente i dati e le informazioni relativi alla titolarità effettiva, dovranno:

- a) comunicare le **eventuali variazioni dei dati e delle informazioni** relativi alla titolarità effettiva entro trenta giorni dal compimento dell'atto che dà luogo a variazione;
- b) comunicare **annualmente la conferma dei dati e delle informazioni, entro dodici mesi dalla data della prima comunicazione** o dall'ultima comunicazione della loro variazione o dall'ultima conferma. Le imprese dotate di personalità giuridica possono effettuare la conferma contestualmente al deposito del bilancio.

Ora, considerato che molti soggetti obbligati hanno effettuato la prima comunicazione già il 9 ottobre 2023, è lecito chiedersi - alla luce del dettato di cui al comma 3, dell'articolo 3 del D.M. n. 55/2022 - **a quali adempimenti sono tenuti questi soggetti in vista della scadenza annuale del 9 ottobre 2024.**

Ma ripercorriamo alcune tappe di questo tribolato avvio del Registro.

Con la pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7 ottobre 2023, del [decreto direttoriale 29 settembre 2023](#) - in attuazione dell'articolo 3, comma 6, del D.M. n. 55/2022 - viene attestata l'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva e quindi la nascita del Registro dei titolari effettivi.

Pertanto, dal 7 ottobre 2023 decorreva il termine di sessanta giorni per effettuare le comunicazioni dei dati e delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 3 del decreto n. 55 del 2022.

I soggetti obbligati erano, pertanto, tenuti - entro il 5 dicembre 2023:

- all'invio dei dati relativi alla loro titolarità effettiva, utilizzando il modello TE, approvato con il D.M. 12 aprile 2023 e al contempo,
- al pagamento dei diritti di segreteria negli importi previsti dalla tabella allegata al D.M. 20 aprile 2023.

Al fine di agevolare la corretta compilazione delle domande Unioncamere, con l'ausilio delle Camere di commercio italiane, ha predisposto un [Manuale operativo](#), con il quale sono state fornite le informazioni di base per presentare la "prima comunicazione" della titolarità effettiva da parte dei soggetti sopra ricordati già costituiti alla data del 9 ottobre 2023, oppure costituiti in seguito.

A pochi giorni dalla scadenza fissata l'11 dicembre 2023, arriva la sospensiva del decreto 29 settembre 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che ha reso operativa la comunicazione del titolare effettivo alle Camere di commercio.

La Sezione IV del TAR del Lazio, con l'[ordinanza n. 8083/2023](#), pubblicata il 7 dicembre 2023 (Reg. Ric. n. 15566/2023), ha sospeso l'efficacia del decreto del 29 settembre 2023 bloccando, di fatto, il conto alla rovescia dei 60 giorni dalla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale per inviare la comunicazione all'apposita sezione del Registro delle imprese, prevista per l'11 dicembre 2023.

Tuttavia, con la [sentenza del Tar Lazio del 9 aprile 2024](#), che ha respinto i ricorsi, era tornato a decorrere il termine per effettuare la prima iscrizione nella Sezione dei Titolari Effettivi del Registro Imprese da parte dei soggetti obbligati.

Successivamente, il Consiglio di Stato, con [ordinanza n. 3533/2024 del 17 maggio 2024](#), ha sospeso l'esecutività della sentenza del Tar Lazio del 9 aprile 2024, con la conseguenza che sia l'obbligo di effettuare la comunicazione del titolare effettivo che l'avvio della consultazione dei dati sono stati sospesi in attesa del giudizio di merito.

L'udienza per la discussione del merito era stata fissata per il giorno 19 settembre 2024, ma ad oggi nulla è trapelato.

Tuttavia, nonostante che il decreto che rendeva operativo il Registro dei Titolari Effettivi sia stato nuovamente sospeso e con esso tutti i relativi obblighi, **il portale dedicato ha continuato a rimanere aperto** e a ricevere, secondo le modalità consuete, le comunicazioni relative alla titolarità effettiva sia per la prima iscrizione che per eventuali variazioni.

Ora, alla luce del dettato di cui al comma 3, dell'articolo 3 del D.M. n. 55/2022, ***a quali adempimenti sono tenuti tutti quei soggetti che hanno effettuato le prescritte comunicazioni il 9 ottobre 2023 in vista della scadenza annuale del 9 ottobre 2024 ?***

Preso atto della completa assenza di un indirizzo da parte degli organi competenti, la logica degli eventi ci porta a concludere che, considerata la sospensione della operatività del Registro statuita dal Consiglio di Stato, sia di conseguenza sospeso ogni tipo di adempimento ad essa conseguente, almeno fino a quando non arriverà una nuova pronuncia dello stesso Consiglio di Stato.

A suo tempo, il Consiglio nazionale dei commercialisti, con [informativa n. 76 del 23 maggio 2024](#), aveva affrontato il problema sostenendo che, in attesa del termine di scadenza della sospensiva, "la prima conferma dei dati inerenti al primo popolamento del Registro dei titolari effettivi, in caso di riattivazione del medesimo, possa essere effettuata solo con il deposito dei bilanci chiusi al 31 dicembre 2024, fermo restando il rispetto del termine di 12 mesi entro cui devono essere confermati i dati e le variazioni o le nuove comunicazioni".

Tale soluzione, secondo i commercialisti, è compatibile con l'esigenza di attendere le conclusioni del Consiglio di Stato che, inevitabilmente, potrebbero travolgere l'intero impianto del D.M. n. 55/2022, compreso l'obbligo di conferma in esame.

Non rimane, dunque, che attendere la decisione del Consiglio di Stato, che sicuramente fisserà nuovi termini per gli adempimenti.

10. TITOLARE EFFETTIVO - La sua individuazione nelle società e negli enti di diritto privato - Documento del CNDCEC

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha pubblicato un documento dal titolo "***L'individuazione del titolare effettivo nelle società e negli enti di diritto privato***".

Il Consiglio Nazionale ha ritenuto opportuno fornire agli Iscritti uno strumento di analisi e commento della casistica maggiormente ricorrente relativa al Titolare Effettivo, con lo specifico obiettivo di supportarli sia in sede di adempimento dell'obbligo di adeguata verifica dei propri clienti che nell'ambito dell'attività di assistenza e consulenza alle società e alle altre entità giuridiche di natura privatistica tenute alla comunicazione al Registro.

Nell'elaborazione della casistica **si è tenuto conto delle FAQ "Titolarietà Effettiva e il Registro titolari effettivi"** pubblicate in data 20 novembre 2023 dal Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze con la Banca d'Italia e l'Unità di Informazione Finanziaria.

Inoltre, si propone di fornire un contributo chiarificatore anche alla luce delle recenti indicazioni del **FAFT (Financial Action Task Force)** o in italiano **GAFI (Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale)** e soprattutto del Regolamento europeo "**single rulebook**", la cui applicazione comporterà modifiche alla disciplina in materia di individuazione del titolare effettivo.

La *Financial Action Task Force* (FATF) - fondata dal G7 a Parigi nel 1989 - è l'organizzazione che formula raccomandazioni globali in materia di lotta al riciclaggio di denaro e all'uso del denaro da parte della criminalità organizzata e dei terroristi.

Nel corso del tempo, il GAFI è cresciuto da 16 a 40 membri. Sono stati emanati standard, poi rivisti quando il mandato dell'organizzazione è stato ampliato per coprire anche il tema del finanziamento del terrorismo in seguito agli attacchi dell'11 settembre 2001 negli Stati Uniti.

Lo scorso 19 giugno si è concluso l'iter legislativo del cosiddetto *AML Package* (*Anti Money Laundering*), il pacchetto di riforma della disciplina relativa all'**antiriciclaggio** e al **contrasto al finanziamento del terrorismo**.

Il nuovo pacchetto normativo, **approvato in via definitiva il 31 maggio 2024**, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea - Serie L del 19 giugno 2024.

Le nuove disposizioni rafforzano e integrano gli strumenti dell'Unione europea per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Il pacchetto di leggi "*AML Package*" include al suo interno:

- la **VI Direttiva Antiriciclaggio** ([Direttiva UE 2024/1640 del 31 maggio 2024](#)), relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la Direttiva (UE) 2019/1937 e abroga la direttiva (UE) 2015/849;
- il **Regolamento Antiriciclaggio** ([Regolamento UE 2024/1624 del 31 maggio 2024](#)), relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (detto anche *single rulebook*);
- il **Regolamento AMLA** ([Regolamento UE 2024/1620 del 31 maggio 2024](#)), che istituisce l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AMLA - *Anti Money Laundering Authority*).

Tutte le norme applicabili al settore privato sono incluse nel Regolamento Antiriciclaggio (*single rulebook*), mentre le disposizioni relative alle autorità nazionali competenti di Antiriciclaggio e Contrasto al Finanziamento del Terrorismo (AML/CFT) sono contenute nella Direttiva.

Inoltre, il *single rulebook* **estende le norme antiriciclaggio a nuovi soggetti obbligati**: dal settore delle criptovalute ai fornitori di servizi di crowdfunding; dagli agenti calcistici e le società calcistiche professionistiche ai commercianti di beni di lusso e di beni culturali.

I contenuti della VI Direttiva Antiriciclaggio entreranno in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Gli Stati membri sono quindi tenuti ad accoglierli **entro il 10 luglio 2027**, con alcune specifiche deroghe che riguardano il termine per il recepimento delle norme sul registro della titolarità effettiva (entro il 10 luglio 2026) e quello per il recepimento delle norme sul punto di accesso unico alle informazioni sui beni immobili (entro 10 luglio 2029).

Anche i contenuti del Regolamento Antiriciclaggio entreranno in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e dovranno quindi essere applicati a partire dal **10 luglio 2027** (con deroga al 10 luglio 2029 per agenti calcistici e società calcistiche professionistiche).

È previsto che il Regolamento AMLA entri in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, più precisamente il 26 giugno 2024 e che si applichi a decorrere dal **1° luglio 2025**, con alcune deroghe.

In linea generale, l'Autorità europea antiriciclaggio, con sede a Francoforte, avrà il compito di contribuire all'attuazione di norme armonizzate e di rafforzare, mediante un approccio armonizzato, l'attuale quadro preventivo AML/CFT dell'Unione e in particolare la supervisione e la cooperazione tra unità di informazione finanziaria (Financial Intelligence Units - FIU) in materia. Ciò, anche al fine di ridurre le divergenze nelle legislazioni nazionali e nelle prassi di supervisione, per assicurare il corretto funzionamento del mercato interno.

A che punto siamo in Italia sulla titolarità effettiva?

In Italia il Registro dei titolari effettivi è ancora sospeso. Il Consiglio di Stato, con le ordinanze pubblicate il 17 maggio 2024, ha sospeso l'esecutività delle sentenze del TAR del Lazio del 9 aprile 2024, e quindi anche l'operatività del Registro dei titolari effettivi, e ha fissato le udienze in merito per il 19 settembre 2024.

Al momento siamo in attesa dell'ulteriore provvedimento dal Consiglio di Stato.

Sebbene nell'individuare gli enti privati dotati di personalità giuridica tenuti alla comunicazione della titolarità effettiva al Registro il Decreto faccia riferimento **esclusivamente alle persone giuridiche private** di cui al d.P.R. 20 febbraio 2000, n. 361, si ritiene che **tutti gli enti dotati di personalità giuridica debbano provvedere alla individuazione del titolare effettivo e alla relativa comunicazione al Registro.**

Infatti, l'omesso riferimento agli enti del terzo settore (ETS) - si legge al punto 3.10 del documento in commento - *"appare frutto esclusivamente di un **mancato coordinamento normativo** tra le modifiche apportate alle disposizioni antiriciclaggio di cui all'art. 20 del d.lgs. 231/2007 e la nuova disciplina degli Enti del terzo settore successivamente introdotta con d.lgs. 117/2017".*

Appare illogico - si legge ancora nel documento - ritenere assoggettate all'obbligo di individuazione del titolare effettivo (e conseguente comunicazione al Registro) tutte le **associazioni e fondazioni** che hanno ottenuto originariamente la personalità giuridica attraverso il sistema di cui al d.P.R. 361/2000 e non anche gli enti che, in questi ultimi anni, hanno ottenuto la personalità giuridica attraverso l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

Da quanto sopra deriva che, anche per motivi prudenziali, è consigliabile individuare il titolare effettivo **per tutti gli Enti dotati di personalità giuridica iscritti al RUNTS**, provvedendo altresì alla comunicazione dei relativi dati alla sezione autonoma del Registro.

Logica simile è applicabile alle **Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD)** che abbiano già acquisito la personalità giuridica secondo le disposizioni di cui al d.P.R. 361/2000 o che acquisiscono la personalità giuridica sulla base dell'art. 14 del d.lgs. 39/2021 e che risultino iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (cd. RNASD).

Con riferimento ai **condomini** il titolare effettivo è individuabile nell'amministratore condominiale, a meno che non vi siano uno o più proprietari che possono essere individuati tali in virtù di quanto stabilito dall'art. 20, commi 2 e 3 del Decreto.

Tutte le operazioni compiute nell'ambito delle **procedure concorsuali** avvengono in esecuzione di ordini dell'Autorità giudiziaria e questo dovrebbe escludere a monte la necessità di un controllo preventivo finalizzato ad impedire l'utilizzo del sistema finanziario per finalità illecite.

In tal senso, attese le finalità liquidatorie della procedura, l'individuazione del titolare effettivo mediante applicazione dei criteri dell'art. 20 del Decreto nei confronti della società fallita appare un mero esercizio di stile, la cui inutilità ai fini preventivi e di controllo è del tutto evidente.

Per completezza argomentativa si evidenzia, altresì, che il curatore deve essere identificato quale **"esecutore"** ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. p) del Decreto, in quanto **mero ausiliario del Giudice.**

In quanto esecutore, il curatore - secondo alcune Camere di Commercio - è soggetto legittimato ad effettuare la comunicazione sul titolare effettivo al Registro delle Imprese.

Si evidenzia in ogni caso che, secondo i principi di tassatività, tipicità e determinatezza in materia di sanzioni amministrative, **in nessun caso il curatore potrà essere sanzionato in caso di omessa comunicazione.**

LINK:

[Per accedere al documento del CNDCEC, cliccare QUI.](#)

11. ETS - Pubblicate le linee operative sulla gestione delle iniziative e dei progetti ammessi al contributo destinato a sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale per l'anno 2024 - Domande entro il prossimo 22 ottobre

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con [decreto ministeriale n. 122 del 29 luglio 2024](#), sono stati individuati gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività finanziabili attraverso il fondo di cui all'art. 72 del D.Lgs. n. 117 del 2017, per l'annualità 2024, a valere sulle risorse disponibili per il corrente esercizio finanziario e destinate ad iniziative e progetti di rilevanza nazionale, **pari a complessivi euro 22.770.000,00**, di cui:

- euro 19.950.000,00 afferenti al fondo ex articolo 72 del D. Lgs. n. 117 del 2017 e
- euro 2.820.000,00 afferenti all'articolo 73 del D. Lgs. n. 117 del 2017, da destinare alle OdV, APS e alle fondazioni del Terzo Settore.

Successivamente, con [decreto direttoriale n. 189 del 4 settembre 2024](#) è stato adottato [l'Avviso 2/2024](#), che sulla base degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee di attività contenuti nell'atto di indirizzo, disciplina i criteri di selezione e di valutazione, le modalità di assegnazione ed erogazione del finanziamento, le procedure di avvio, l'attuazione e la rendicontazione degli interventi finanziati.

Le iniziative e i progetti di cui al presente Avviso dovranno prevedere lo svolgimento di attività di interesse generale in almeno 10 Regioni (sono equiparate alle Regioni, ai fini del presente Avviso, le Province autonome di Trento e Bolzano).

La durata minima delle proposte progettuali non dovrà essere inferiore a 12 mesi, mentre la durata massima non potrà eccedere i 18 mesi.

Il finanziamento ministeriale complessivo di ciascuna iniziativa o progetto non potrà essere inferiore a euro 250.000,00 né superare l'importo di euro 600.000,00.

Le iniziative e i progetti di rilevanza nazionale devono essere promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore, iscritte nel Registro unico del Terzo settore (RUNTS), singole o in partenariato tra loro, anche attraverso le reti associative di cui all'articolo 41 del Codice del Terzo settore.

I soggetti proponenti devono presentare apposita domanda di ammissione al finanziamento (Modello-A-Domanda di ammissione al finanziamento), secondo le modalità riportate ai Punti 7 e 9 dell'Avviso.

La compilazione della domanda potrà avvenire **dalle ore 12:00 del 23 settembre 2024 sino alle ore 20:00 del 22 ottobre 2024** utilizzando l'apposita [Piattaforma](#).

LINK:

[Per accedere alla pagina dedicata del sito del Ministero del lavoro e scaricare la modulistica necessaria, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere alle FAQ disponibili, cliccare QUI.](#)

12. ECONOMIA CIRCOLARE - Incentivi alla riconversione delle imprese produttrici di plastica monouso - Pubblicato il decreto attuativo - Domande al via dal prossimo 21 ottobre

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica ha pubblicato sul proprio sito istituzionale, il **Decreto Direttoriale 27 settembre 2024 n. 84**, che stabilisce le modalità e i criteri per l'attribuzione del contributo alle imprese al fine di sostenere e incentivare le imprese produttrici di prodotti alternativi a quelli in plastica monouso.

Ricordiamo che in precedenza è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 2024, il **decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 22 dicembre 2023**, recante *"Criteri e modalità di applicazione e di fruizione di un contributo riconosciuto alle imprese al fine di sostenere e incentivare le imprese produttrici di prodotti alternativi a quelli in plastica monouso"*.

Il decreto è volto a incentivare le imprese produttrici di prodotti in plastica monouso verso la produzione di prodotti alternativi.

L'obiettivo è ridurre l'incidenza della plastica sull'ambiente e sulla salute umana, riducendone la dispersione, e promuovere un'economia circolare reale, sostenendo l'economia ed accompagnando le imprese.

Stanziati 10 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2022, 2023 e 2024.

Le imprese avranno la possibilità di beneficiare di un contributo economico che può giungere fino all'80% delle spese sostenute per l'acquisto di macchine e similari.

Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse, esclusivamente a valere sulle risorse finanziarie disponibili per l'annualità 2024, pari a 10 milioni di euro, nella forma del contributo a fondo perduto, nei limiti del massimale di aiuti ivi previsto per impresa unica, pari a euro 300.000,00.

Possono presentare domanda di agevolazione le imprese produttrici di prodotti in plastica monouso di cui all'Allegato, Parte A, del [decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196](#), che intendono realizzare la modifica dei loro cicli produttivi e la riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di controllo verso la produzione di prodotti riutilizzabili o alternativi e che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei requisiti riportati all'articolo 3 del decreto.

Sono ammissibili all'agevolazione le spese strettamente funzionali agli interventi, sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda e relative a:

- a) servizi di progettazione finalizzati alla modifica del ciclo produttivo e alla riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di controllo verso la produzione di prodotti riutilizzabili o alternativi ai prodotti in plastica monouso di cui all'allegato, parte A, del decreto legislativo;
- b) acquisto di macchinari, impianti, attrezzature e componenti, e dei programmi informatici e delle licenze correlati al loro utilizzo (art. 4).

Ai fini dell'accesso alle agevolazioni, il soggetto proponente presenta al Ministero dell'ambiente apposita domanda, esclusivamente tramite la procedura informatica, resa accessibile dal sito istituzionale del Ministero.

Per l'attuazione del presente decreto il Ministero si avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - INVITALIA.

Le istanze dovranno essere presentate dalle ore 12:00 del 21 ottobre 2024, fino alle ore 12:00 del 20 dicembre 2024.

La domanda, firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente, dovrà essere presentata mediante posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: riconversione.plastica@pec.mase.gov.it.

La domanda dovrà essere corredata della documentazione indicata al comma 4 dell'articolo 5 del D.M. n. 84/2024.

Come previsto dal decreto 22 dicembre 2023, tutte le istanze presentate nell'ambito dello sportello saranno valutate a prescindere dall'ordine temporale di presentazione dell'istanza.

LINK:

[Per accedere al comunicato del Ministero e consultare la normativa di riferimento e scaricare la modulistica necessaria, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare il testo del decreto 27 settembre 2024, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare il testo del decreto 22 dicembre 2023, cliccare QUI.](#)

13. BONUS IPO QUOTAZIONE PMI 2024 - Nuove istruzioni operative - Al via le domande che dovranno essere presentate entro il 31 marzo 2025

Si è aperto lo **sportello per la presentazione delle istanze** per accedere al **credito d'imposta 2024** sulle spese di consulenza per le **quotazioni delle PMI**.

Per le **quotazioni avvenute nell'anno 2024** sarà possibile presentare le domande sino al **31 marzo 2025**.

Il Ministero delle imprese e del made in Italy ha fornito dettagli e [istruzioni operative](#) sul proprio sito internet.

Ricordiamo che il **credito d'imposta a sostegno delle PMI che si quotano in borsa** è stato istituito dai commi da 89 a 92 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018).

Il bonus IPO (*Offerta Pubblica Iniziale*) quotazione PMI è un **credito d'imposta che copre la metà dei costi di consulenza** che l'impresa sostiene per **quotarsi sui mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione** di uno degli Stato Membri della UE o dello Spazio Economico Europeo, fino ad un massimo di 500.000,00 euro.

Soggetti coinvolti sono le **piccole e medie imprese** che soddisfano i criteri di dimensione definiti dalla raccomandazione 2003/361/CE: meno di 250 dipendenti e un fatturato annuo che non superi i 50 milioni di euro o un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

Per essere ammissibili, le PMI devono essere costituite e iscritte al registro delle imprese alla data di presentazione della domanda, operare nei settori ammissibili secondo il regolamento, e non aver superato le soglie previste per il bilancio consolidato di un gruppo, qualora ne facciano parte. Inoltre, non devono aver ricevuto aiuti illegali e non rimborsati dalla Commissione europea, devono essere in regola con la restituzione di somme dovute per precedenti revocazioni e non devono trovarsi in condizioni di difficoltà.

Secondo la norma originaria, le PMI che decidono di quotarsi in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione potevano usufruire di un credito d'imposta pari al 50% delle spese di consulenza sostenute, fino a un massimo di 500.000,00 euro.

Il bonus ha subito una prima modifica tramite l'articolo 1, comma 46, della Legge 234/2021, che ha ridotto il beneficio massimo da 500.000,00 euro a 200.000,00 euro, mantenendo però invariata la percentuale del 50% dei costi sostenuti.

Per il 2023, il limite massimo è stato nuovamente portato a 500.000,00 euro in base a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 395, della Legge n. 197/2022.

L'aggiornamento più recente, effettuato tramite la legge n. 18/2024, di conversione del D.L. n. 215/2023 (c.d. "*Milleproroghe*"), ha **esteso il termine del beneficio dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024**, senza introdurre altre modifiche significative. Di conseguenza, anche per il 2024, l'agevolazione rimarrà pari al 50% dei costi, fino a un tetto di 500.000,00 euro.

Inoltre, l'articolo 3, comma 4-bis, del D.L. 215/2023, che modifica l'articolo 1, comma 90, della Legge 205/2017, ha previsto uno stanziamento di **10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024**, e di **6 milioni di euro per l'anno 2025**.

Da ultimo, da segnalare che il Ministero delle imprese e del made in Italy, in data 27 settembre 2024, ha pubblicato le **istruzioni operative per la presentazione delle domande**.

Le domande per l'ammissione alla quotazione devono essere presentate **successivamente al 1° gennaio 2018 e l'ammissione alla quotazione deve essere deliberata entro il 31 dicembre 2024** (art. 3, comma 4-bis, lett. a), D.L. n. 215/2023, convertito dalla L. n. 18/2024).

La domanda va inviata **esclusivamente via PEC** al seguente indirizzo: dgind.div05@pec.mimit.gov.it.

Le procedure sono dettagliate nel decreto ministeriale del 23 aprile 2018 e nelle istruzioni operative emanate dal Ministero con provvedimento del 27 settembre 2024.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per consultare la normativa di riferimento e le istruzioni operative e la modulistica, cliccare QUI.](#)

14. SUPERBONUS - Pubblicato il DCPM che fissa modalità e termini per l'invio delle comunicazioni all'ENEA

E' stato finalmente pubblicato, con quattro mesi di ritardo (in quanto atteso per lo scorso 29 maggio), il **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 settembre 2024**, che - in attuazione dell'articolo 3, comma 4, del D.L. n. 39/2024 (c.d. "Decreto Superbonus"), convertito dalla L. n. 67/2024 - definisce **contenuto, modalità e termini di invio della comunicazione, da trasmettere all'ENEA e al Portale nazionale delle classificazioni sismiche (PNCS)**, per gli interventi rispettivamente di riqualificazione energetica e antisismici, al fine di usufruire delle detrazioni fiscali nella misura del 110% delle spese documentate per interventi di efficientamento energetico e per interventi di efficientamento antisismico, effettuate negli anni 2024 e 2025.

Sono tenuti a trasmettere le comunicazioni i soggetti che:

- a) **entro il 31 dicembre 2023** hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILAS) di cui al comma 13-ter dell' articolo 119, D.L. n. 34/2020, convertito dalla L. n. 77/2020, ovvero hanno **richiesto il permesso di costruire per la demolizione e la ricostruzione degli edifici**, e che entro la stessa data, non hanno concluso i lavori;
- b) **a partire dal 1° gennaio 2024**, hanno **presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILAS)** di cui al comma 13-ter dell'articolo 119 del D.L. n. 34/2020, ovvero hanno richiesto il permesso di costruire per la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

Ricordiamo che i beneficiari delle detrazioni per gli interventi di efficientamento energetico e antisismici **devono inviare informazioni aggiuntive**, rispetto a quelle già previste, relative all'ammontare delle spese sostenute e alle percentuali di utilizzo delle detrazioni fiscali.

Chi sostiene le spese per gli **interventi di efficientamento energetico** deve inviare all'ENEA:

- i dati catastali relativi all'immobile oggetto degli interventi;
- l'ammontare delle spese sostenute entro il 30 marzo 2024 (data di entrata in vigore del DL 39/2024);
- l'ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute dal 30 marzo 2024 e nel 2025;
- le percentuali delle detrazioni spettanti per le spese.

Chi sostiene le spese per i **lavori antisismici** deve inviare al Portale nazionale delle classificazioni sismiche, gestito dal dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

- i dati catastali dell'immobile oggetto degli interventi;
- l'ammontare delle spese sostenute entro il 30 marzo 2024;
- l'ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute dal 30 marzo 2024 e nel 2025;
- le percentuali delle detrazioni spettanti per le spese.

Per quanto riguarda gli **interventi di efficientamento** energetico, le comunicazioni sono inviate dai **tecnici abilitati**, che sottoscrivono e trasmettono all'ENEA le asseverazioni di cui all' articolo 119, comma 13, lettera a), del D.L. n. 34/2020 e le informazioni di cui all'articolo 3 del presente decreto.

Per quanto riguarda gli **interventi antisismici**, le comunicazioni sono, invece, inviate al PNCS dai **professionisti incaricati della progettazione strutturale**, della **direzione** dei lavori e del **collaudo statico**.

Le comunicazioni concernenti gli interventi agevolati di **riqualificazione energetica** sono parte integrante delle asseverazioni da inviare all'ENEA.

Le informazioni di cui all'articolo 3 del D.P.C.M. 17 settembre 2024 relative agli **interventi antisismici** che non hanno concluso i lavori entro il 31 dicembre 2023 oppure che sono stati avviati nel corso del 2024, sono trasmesse al PNCS con le modalità stabilite dal presente decreto e dai relativi allegati entro i termini perentori di seguito indicati:

- **31 ottobre 2024** per quanto riguarda le informazioni relative a tutti i SAL approvati entro il 1° ottobre 2024;
- **entro trenta giorni** a partire dal giorno successivo a quello della approvazione del SAL, in tutti gli altri casi (art. 6, comma 2, D.P.C.M. 17 settembre 2024).

Il DPCM in questione ha introdotto **specifiche linee guida** per la trasmissione delle informazioni a ENEA e PNCS. Queste linee guida forniscono dettagli su come compilare correttamente i dati, quali documenti allegare e quali procedure adottare per garantire la trasparenza e l'accuratezza della comunicazione.

Per l'invio delle informazioni all'ENEA, **le modalità** sono le stesse già in vigore per le asseverazioni relative agli interventi di riqualificazione energetica.

L'invio al PNCS, invece, prevede la compilazione di moduli specifici e l'inserimento di tutti i dati relativi agli stati di avanzamento dei lavori, così come descritti nel decreto.

Ricordiamo, infine, che l'articolo 3, comma 5, del D.L. n. 39/2024 ha previsto anche delle sanzioni a carico di chi non invia la comunicazione Superbonus.

In particolare è prevista:

- una **sanzione di 10.000,00 euro** nel caso di lavori con CILAS o permesso di costruire presentati entro il 29 marzo 2024;

- la **decadenza dall'agevolazione per i lavori** per i quali la CILAS o la richiesta del permesso di costruire sono presentati a partire dal 30 marzo 2024.

LINK:

[Per consultare il testo del decreto, cliccare QUI.](#)

15. TURISMO ALL'ARIA APERTA - Pubblicato il bando da 32,8 milioni di euro - Piattaforma disponibile dal prossimo 26 novembre

Il ministero del Turismo, con un [comunicato del 27 settembre 2024](#), ha reso noto che con provvedimento del 27 settembre 2024, Prot. 0215334/24, ha pubblicato il bando da **32.870.000,00 euro**, per l'anno 2024, destinati al finanziamento di investimenti proposti dai Comuni, volti alla **creazione e alla riqualificazione di aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici e alla valorizzazione del turismo all'aria aperta**.

Il presente provvedimento, in attuazione dell'articolo 1-bis del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 6 novembre 2023, n. 155, definisce i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo al capitolo 7122.

Il bando finanzia la creazione e la riqualificazione delle aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici.

I **destinatari del bando** sono i Comuni italiani che soddisfano questi due requisiti:

- popolazione non superiore ai 20 mila abitanti;
- disponibilità di aree di pubblica utilità o pubblico utilizzo delle aree oggetto dell'intervento per il quale è richiesto il finanziamento.

Possono inoltre accedere allo stanziamento anche quei Comuni che, in assenza del primo requisito, presentino una delle seguenti caratteristiche:

- ospitano annualmente eventi ricorrenti o grandi eventi a cui è attesa la partecipazione di almeno 20 mila persone;
- presentino progetti per la costruzione di aree di sosta sul territorio comunale entro 15 km da un cammino storico e/o religioso o a un sito riconosciuto nella lista del patrimonio mondiale UNESCO.

L'entità del contributo concedibile per ciascun progetto non può essere superiore alla misura massima dell'80% della spesa ammissibile e il contributo massimo ammonta a:

- 6 mila euro per ciascuna piazzola per singolo progetto per la costruzione e la gestione di una nuova area di sosta;
- 3600 euro per ciascuna piazzola in caso di riqualificazione di aree di sosta esistenti.

Il contributo massimo concedibile per singola area attrezzata di sosta è pari a:

- 400 mila euro per le aree di nuova realizzazione;
- 240 mila euro per le aree attrezzate oggetto di riqualificazione.

La **domanda di finanziamento** deve essere presentata attraverso la piattaforma informatica che il ministero metterà a disposizione nella sezione "Notizie di servizio".

La piattaforma sarà **disponibile dal 26 novembre 2024** (60 giorni dalla pubblicazione dell'avviso sul sito del ministero).

Gli interessati avranno poi 30 giorni di tempo dalla data di apertura della piattaforma per poter presentare le domande, che devono quindi essere **inviate entro il 26 dicembre 2024**.

La data e l'ora di presentazione telematica della domanda di finanziamento e dei relativi allegati sono attestate dalla piattaforma.

Ciascun intervento finanziabile, di cui all'articolo 3 del bando, in tutte le sue componenti progettuali, dovrà essere avviato a decorrere dalla data dell'atto di concessione e **concludersi non oltre il termine**

perentorio del 30 giugno 2026, pena la restituzione delle somme già versate al beneficiario (art. 8, comma 1).

LINK:

[Per accedere al bando, cliccare QUI.](#)

16. IMPIANTI DI RISALITA 2024 - Domande per accedere alle risorse entro il prossimo 15 ottobre

Con **provvedimento del 16 settembre 2024, Prot. 0162431/24**, il Ministero del turismo ha disposto la proroga dal 27 settembre 2024 al 15 ottobre 2024 del termine per la presentazione delle istanze.

Le domande di finanziamento dovranno, pertanto, essere completate, a pena di esclusione, entro le ore 12:00 del 15 ottobre 2024.

Ricordiamo che il Ministero del turismo, con l'**Avviso pubblico n. 15791 del 3 giugno 2024** - Fondo impianti di risalita anno 2024, Prot. 15791/24, ha stanziato, per il quinquennio 2024-2028, "Fondo per l'ammodernamento, la sicurezza e la dismissione degli impianti di risalita e di innevamento artificiale", circa 230 milioni di euro (per l'esattezza 229.512.474,24 euro) per la promozione dell'attrattività turistica e all'incentivazione dei flussi turistici nei luoghi montani al fine della fruizione della montagna per tutto l'anno e nei comprensori sciistici, mediante la realizzazione di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale.

Nel contesto del "**Fondo per l'ammodernamento, la sicurezza e la dismissione degli impianti di risalita e di innevamento artificiale**", istituito dall'articolo 1, comma 592, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023), rifinanziato con la legge 30 dicembre 2023 numero 213 (Legge di bilancio 2024), il presente Avviso intende sostenere interventi finalizzati alla promozione dell'attrattività turistica e all'incentivazione dei flussi turistici nei luoghi montani al fine della fruizione della montagna per tutto l'anno e nei comprensori sciistici, mediante la realizzazione di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale.

Possono presentare domanda di accesso alle agevolazioni di cui al presente Avviso le Imprese impegnate, anche in via non prevalente (attività secondaria), nello svolgimento di attività di impresa riferita ai seguenti codici ATECO: **49.39.01 - 93.11.30 e 93.11.90**, purché riferiti a imprese esercenti attività e gestione impianti di risalita e imprese di innevamento artificiale.

Le agevolazioni sono dirette a sostenere i seguenti interventi:

- realizzazione, ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione di sistemi che consentano l'innevamento e l'efficientamento delle piste:**
 - quali vasche o bacini di approvvigionamento idrico necessari al funzionamento degli impianti di innevamento;*
 - attraverso impianti di innevamento con sistemi innovativi ad elevata efficienza;*
 - tappeti artificiali con manto sintetico, mezzi battipista e macchine operatrici legate alla montagna;*
- realizzazione, ristrutturazione, ammodernamento, manutenzione e riconversione degli impianti di risalita a fune** (compresa la sostituzione dell'intero impianto o di tutte le sue componenti se obsoleto o fatiscente);
- dismissione degli impianti non più utilizzati o obsoleti;**
- realizzazione di progettualità innovative in ambito **snow-farming** al fine di garantire l'operatività turistica delle strutture nei periodi a bassa precipitazione (per esempio raccolta di neve artificiale, realizzazione di meccanismi di copertura finalizzati a ostacolare lo scioglimento, trasporto e posa della neve sulle piste e gli impianti sciistici);
- ottenimento delle eventuali autorizzazioni paesaggistiche funzionali alla realizzazione degli interventi finanziabili.

Sono **oggetto di contributo i seguenti costi:**

- investimenti materiali e/o immateriali;
- investimenti supplementari necessari per andare oltre le norme dell'Unione o per innalzare il livello di tutela dell'ambiente in assenza di tali norme;

- investimenti supplementari necessari per conseguire il livello più elevato di efficienza energetica.

Non sono, invece, ammissibili:

- le spese amministrative, di progettazione e tecniche superiori al limite del 15 % dell'importo dell'investimento;
- le spese non attinenti all'intervento;
- le spese relative a imposte e tasse;
- le spese relative a fornitura di beni da parte di: amministratori, soci, dipendenti del soggetto proponente o loro parenti ed affini entro il terzo grado nonché di eventuali partner, sia nazionali che esteri; società nella cui compagine siano presenti, anche in forma indiretta e cioè come soci di altre società, i soci o gli amministratori del beneficiario o loro parenti ed affini entro il terzo grado;
- i pagamenti non effettuati mediante bonifico da conto corrente bancario o postale dedicato;
- i titoli di spesa di importo inferiore a 500,00, IVA esclusa;
- i contributi in natura.

Il contributo massimo concedibile sul singolo beneficiario è pari ad **euro 10.000.000,00** su più anni, comprensivo di IVA, qualora non recuperabile dal beneficiario.

Ciascun programma di investimento deve avere un importo **non inferiore a euro 300.000,00** e non superiore alle soglie previste dalla normativa UE.

La domanda di finanziamento, completa della proposta, dei documenti e delle dichiarazioni indicate all'articolo 10, dovrà ora essere presentata, **entro le ore 12:00 del 15 ottobre 2024**, utilizzando esclusivamente la Piattaforma informatica, accessibile tramite SPID/CIE.

I Proponenti che intendono presentare la domanda di finanziamento devono essere obbligatoriamente in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC).

LINK:

[Per consultare il testo dell'Avviso pubblico del 3 giugno 2024 e scaricare la modulistica necessaria per la presentazione della domanda, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare il testo dell'Avviso pubblico del 16 settembre 2024, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere alla FAQ disponibili, cliccare QUI.](#)

17. "BICI IN COMUNE" - 12,6 milioni di euro per la mobilità sostenibile e il cicloturismo - Candidature dal prossimo 7 novembre

Promuovere la bicicletta come strumento di mobilità sostenibile per migliorare la qualità della vita delle città e promuovere stili di vita sani e attivi.

È questo l'obiettivo centrale del **progetto nazionale "Bici in Comune"**, promosso dal Dipartimento per lo Sport, in collaborazione con Sport e Salute e ANCI.

Il progetto prevede una **dotazione finanziaria netta di 12,6 milioni di euro** e si rivolge a tutti i Comuni italiani, muovendosi lungo quattro direttrici:

- 1) la **diffusione della cultura ciclistica** per favorire l'adozione della bici come alternativa ecologica ai mezzi tradizionali,
- 2) lo **sviluppo e la riqualificazione delle infrastrutture ciclabili**,
- 3) la **promozione del cicloturismo** per la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico,
- 4) l'**organizzazione di eventi anche non agonistici** con la partecipazione attiva dei cittadini.

Ciascun Comune potrà quindi **individuare una o più linee di attività**: dal finanziamento di progettualità legate al mondo della bicicletta per la promozione del benessere, dei corretti stili di vita, all'accesso a fondi per la messa in sicurezza e riqualificazione dei percorsi ciclabili o per l'installazione di arredi urbani per bici in luoghi di aggregazione.

Sarà possibile anche richiedere finanziamenti per l'**organizzazione di eventi sportivi ciclistici** per la **promozione della pratica e delle attività cicloturistiche**.

Ogni Comune potrà richiedere un contributo massimo erogabile relativo al numero di abitanti.
Per i **Comuni fino a 5mila abitanti**, il contributo massimo sarà di **50mila euro**, che sale sino a 80mila per le realtà sino a 50mila abitanti.
Per i **Comuni sino a 300mila abitanti** il finanziamento massimo sarà di **113mila euro** che arriva a 150mila per le Città con più di 300mila abitanti.

Tutti i Comuni italiani interessati a partecipare al progetto possono presentare la propria candidatura **esclusivamente attraverso la Piattaforma di Sport e Salute, a partire dalle ore 12:00 del 7 novembre 2024 fino alle ore 12:00 del 13 gennaio 2025.**

LINK:

[Per scaricare la brochure, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere alla piattaforma di sport e salute, cliccare QUI.](#)

18. AUTOTRASPORTO MERCI - Chiude il quarto periodo per richiedere gli incentivi di acquisto mezzi pesanti a metano CNG e LNG a elevata sostenibilità

Il prossimo 11 ottobre 2024 chiude il quarto sportello per la prenotazione dei contributi per l'acquisizione di veicoli commerciali ad elevata sostenibilità.

Ricordiamo che, come previsto nel Decreto Direttoriale Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili n. 148 del 7 aprile 2022, **le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano**, potevano - a partire **dalle ore 10:00 del 26 agosto 2024 e fino alle ore 16:00 dell'11 ottobre 2024** - presentare l'istanza per usufruire degli incentivi previsti per l'autotrasporto per il rinnovo del parco veicolare con alimentazione alternativa per l'acquisizione di veicoli commerciali ad **elevata sostenibilità (tra cui i veicoli alimentati a CNG e LNG)**.

Si tratta del **IV periodo di incentivazione** indicato nel citato decreto direttoriale n. 148 del 7 aprile 2022 per il quale è stato riservato un importo pari a **8 milioni di euro**.

Il soggetto gestore della misura d'incentivazione è la società [RAM Logistica, Infrastrutture, Trasporti S.p.A](#) a cui compete la gestione della fase di presentazione delle domande e della successiva fase istruttoria.

Le istanze dovranno essere presentate, a pena di inammissibilità, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) dell'impresa richiedente e indirizzata a ram.investmentielevatasostenibilita@legalmail.it.

Le imprese di autotrasporto merci che presentano la domanda dovranno poi fornire analitica rendicontazione dei costi di acquisizione dei beni oggetto di investimento.

La documentazione tecnica di rendicontazione dell'investimento potrà essere trasmessa **dal 28 ottobre 2024 all'11 aprile 2025**, tramite la piattaforma informatica disponibile sul sito della RAM, soggetto gestore degli incentivi.

Il prossimo periodo di incentivazione – con risorse destinate pari a 8 milioni di euro – è previsto **dalle ore 10:00 del 5 maggio 2025 e sino alle ore 16:00 20 giugno 2025**.

Per ciascuno dei periodi di incentivazione ogni impresa ha diritto di presentare una sola domanda anche per più di una tipologia di investimenti per i quali viene richiesto l'incentivo e ricadenti nelle aree omogenee.

È inoltre possibile accedere alla maggiorazione del 10% del contributo in caso di acquisizioni effettuate da parte di piccole e medie imprese, facendo espressa richiesta nella domanda di ammissione al beneficio.

Ricordiamo, infine, che con [decreto direttoriale del 18 dicembre 2023](#), Il periodo temporale individuato all'art. 4, comma 2, lett. c), del D.D. n. 148/2022, per la rendicontazione delle istanze presentate nel III

periodo incentivante, è stato così modificato: **III periodo, dalle ore 10:00 del 9 aprile 2024 e fino e non oltre le ore 16:00 del 18 ottobre 2024.**

LINK:

[Per maggiori informazioni e per avvalersi di un supporto alla compilazione della domanda, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere alla piattaforma informatica, cliccare QUI.](#)

19. "SERVIZIO CIVILE AGRICOLO" E "SERVIZIO CIVILE AMBIENTALE" - Presentazione dei programmi di intervento di servizio civile universale entro il prossimo 28 novembre 2024

Il **Dipartimento per le politiche giovani e il servizio civile universale**, con un [comunicato del 2 ottobre 2024](#), ha reso noto che è stato pubblicato l'Avviso per la presentazione dei programmi di intervento di servizio civile universale specifici per il "Servizio civile agricolo" e il "Servizio civile ambientale".

Gli enti possono presentare al Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale, **fino alle ore 14:00 del giorno 28 novembre 2024**, programmi d'intervento specifici e progetti di servizio civile universale per:

- **circa 1.000 operatori volontari**, finalizzati all'attuazione del [Programma quadro del "Servizio civile agricolo"](#) (I ciclo di sperimentazione), al cui finanziamento sono destinate le risorse di cui al Protocollo d'Intesa sottoscritto il 22 dicembre 2023;
- **circa 1.000 operatori volontari**, finalizzati all'attuazione del [Programma quadro del "Servizio civile ambientale"](#) (III ciclo di sperimentazione), al cui finanziamento sono destinate le risorse di cui al Protocollo d'Intesa tra Ministri sottoscritto in data 6 agosto 2021, successivamente rinnovato il 13 luglio 2023 ed integrato il 22 luglio 2024.

L'ente titolare dell'iscrizione all'albo di servizio civile universale che intende presentare uno o più programmi di intervento deve accedere al sistema informativo Helios con lo SPID dell'ente e seguire la procedura di inserimento delle informazioni necessarie sullo stesso sistema secondo le specifiche indicazioni del [manuale d'uso Helios](#).

LINK:

[Per consultare l'Avviso per la presentazione dei programmi di intervento, cliccare QUI.](#)

20. ADEGUAMENTO DELLE PIATTAFORME SUAP - Prorogata al 24 ottobre 2024 la scadenza per partecipare agli Avvisi di finanziamento

L'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), rende noto che con i **Decreti del 25 settembre 2024**, che modificano parzialmente quelli precedenti del 10 luglio 2024, è stato **fissato al 24 ottobre 2024** il nuovo termine per la presentazione delle candidature, sia per le Regioni dotate di piattaforme tecnologiche regionali, sia per i Comuni che si avvalgono di piattaforme diverse da quelle nazionali (**Impresainungiorno**) o regionali.

E' stata, dunque, prorogata **dal 25 settembre 2024 al 24 ottobre 2024** la scadenza per partecipare ai bandi di finanziamento, rivolti a Regioni e Comuni, per l'adeguamento delle piattaforme tecnologiche utilizzate per la gestione degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP).

Le amministrazioni potranno così allinearsi alle **Specifiche Tecniche di Interoperabilità** - predisposte dal Gruppo Tecnico coordinato dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) e approvate con il decreto interministeriale 26 settembre 2023, essenziali per uniformare e rendere interoperabili le piattaforme SUAP.

AgID comunica che continuerà a offrire il proprio [supporto tecnico-informativo](#) per facilitare l'adeguamento delle piattaforme, assicurando una transizione agevole verso servizi digitali sempre più efficienti.

Fondi disponibili:

- per la Digitalizzazione delle procedure (SUAP e SUE)" dei Comuni: **17,6 milioni di euro**;
- per la Digitalizzazione delle procedure (SUAP e SUE)" delle Regioni: **14,4 milioni di euro**.

La **domanda di candidatura** all'Avviso può essere presentata, da parte dei soggetti attuatori ammissibili, **entro e non oltre le ore 23:59 del 24 ottobre 2024**, esclusivamente sull'apposita piattaforma, accedendo all'area riservata e previa autenticazione tramite identità digitale.

L'accesso tramite identità digitale (SPID, CIE) è obbligatorio sia per il rappresentante legale del potenziale Soggetto attuatore che per eventuali altri utenti della piattaforma relativi all'amministrazione di riferimento.

Alla fine della procedura di candidatura, il sistema permette di creare la domanda di partecipazione e, nel caso di partecipazione in forma associata, la dichiarazione di adesione alla piattaforma tecnologica, che devono essere firmate digitalmente dal legale rappresentante del potenziale Soggetto attuatore PA e ricaricate in piattaforma.

Alla PEC scelta in fase di primo accesso, l'ente riceverà una ricevuta di trasmissione.

LINK:

[Per maggiori informazioni sulla Digitalizzazione delle procedure \(SUAP e SUE\)" Regioni e prendere visione dell'Avviso e della domanda di partecipazione, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per maggiori informazioni sulla Digitalizzazione delle procedure \(SUAP e SUE\)" Comuni e prendere visione dell'Avviso e della domanda di partecipazione, cliccare QUI.](#)

21. PRODOTTI ALIMENTARI - Dettate le linee guida per una corretta applicazione delle disposizioni europee e nazionali sull'etichettatura - Nuova circolare del Ministero

Il Ministero delle imprese e del made in Italy ha pubblicato, sul proprio sito istituzionale, la **circolare 19 settembre 2024, n. 0031577**, recante le nuove "**Linee guida sulla dichiarazione della quantità degli ingredienti, nonché ulteriori informazioni per la corretta applicazione delle disposizioni riguardanti l'etichettatura di taluni prodotti alimentari**".

La circolare fornisce le **Linee guida sull'etichettatura alimentare**, con particolare attenzione alla **dichiarazione della quantità degli ingredienti** (QUID - *Quantitative Ingredients Declaration*), che figurano nella denominazione di vendita, che sono posti in rilievo nell'etichettatura o che sono essenziali per caratterizzare l'alimento, in conformità all'art. 22 del regolamento (UE) n. 1169/2011.

Dopo l'emanazione del **regolamento (UE) n. 1169/2011 del 25 ottobre 2011** relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e della disciplina nazionale di cui al **decreto legislativo n. 231 del 15 dicembre 2017** che reca la "*Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011*", così come di altre normative che disciplinano specifici prodotti, il Ministero ha ritenuto opportuno procedere all'aggiornamento delle circolari emanate in precedenza (la n. 165 del 31 marzo 2000; la n. 167 del 2 agosto 2001; la n. 168 del 10 novembre 2003 e la n. 168/bis del 25 marzo 2004), aggiornando tutti i riferimenti normativi e unificando il contenuto nel presente documento.

L'obiettivo del documento è duplice: da un lato fornire agli operatori economici e alle autorità di controllo strumenti per applicare correttamente le norme sull'etichettatura, dall'altro aggiornare i riferimenti normativi alla luce dei nuovi regolamenti europei e nazionali in materia di informazione alimentare.

LINK:

[Per consultare il testo della circolare n. 31577/2024, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per un approfondimento sull'etichettatura alimentare, cliccare QUI.](#)

22. PARITA' DI GENERE - Domanda di esonero contributivo entro il 15 ottobre - Le istruzioni dell'INPS

L'INPS, con il comunicato stampa del 2 ottobre 2024, ricorda che il 15 ottobre 2024, è l'ultima data utile per presentare la domanda di **esonero contributivo** per i datori di lavoro privati in possesso della certificazione di parità di genere.

L'esonero prevede una riduzione dell'1% dei **contributi previdenziali**, con un limite massimo annuo di 50.000,00 euro, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 5 della legge n. 162 del 2021.

Per accedere all'agevolazione, la **certificazione di parità di genere** deve essere rilasciata in conformità con la [Prassi UNI/PdR 125:2022](#) dagli enti di valutazione accreditati.

Le imprese interessate devono compilare il modulo telematico "PAR_GEN" disponibile sul portale INPS, come indicato nella circolare Inps n. 137 del 27 dicembre 2022.

Nella domanda è necessario riportare la **retribuzione media mensile globale**, calcolata come media delle retribuzioni mensili di tutti i lavoratori durante il periodo di validità della certificazione (messaggio Inps n. 2844 del 13 agosto 2024).

I datori di lavoro che hanno ottenuto la certificazione di parità di genere entro il 31 dicembre 2023 e hanno commesso errori nella compilazione della **domanda**, in particolare nel campo della retribuzione media mensile globale, possono rettificare i dati ritirando e ripresentando la domanda corretta entro il 15 ottobre 2024.

Se non rettificati entro tale data, l'esonero contributivo sarà comunque concesso, ma l'**importo** sarà calcolato in base ai dati errati inseriti.

L'importo autorizzato verrà comunicato all'interno del "**Portale delle Agevolazioni** (ex DiRescCo)".

Nel caso in cui, per errore, sia stata indicata una durata della certificazione inferiore ai 36 mesi, l'Inps procederà d'ufficio alla **sanatoria**, riconoscendo l'esonero per l'intero **periodo legale della certificazione**, senza ulteriori interventi da parte del datore di lavoro.

I datori di lavoro che hanno presentato domanda nel 2022 e ottenuto l'accoglimento non devono presentare una nuova richiesta.

L'Istituto Previdenziale ha chiarito che il **beneficio contributivo** sarà automaticamente riconosciuto per tutti i 36 mesi di validità della certificazione.

LINK:

[Per accedere al comunicato stampa dell'INPS, cliccare QUI.](#)

23. EVASIONI CONTRIBUTIVE E OMISSIONI - I nuovi regimi sanzionatori in vigore dal 1° settembre 2024 - Le precisazioni dell'INPS

L'INPS, con **Circolare n. 90 del 4 ottobre 2024**, fornisce indicazioni in merito alle modifiche apportate dall'art. 30 D.L. 2 marzo 2024 n. 19, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 aprile 2024 n. 56, al **regime sanzionatorio** per **omissioni** e per **evasioni contributive** di cui all'art. 116, commi 8, 9, 10 e 15, della L. 23 dicembre 2000 n. 388.

Rispetto alla misura delle sanzioni civili dovute in caso di omissione o evasione contributiva, l'articolo 30 del citato decreto-legge n. 19/2024, ferma la quantificazione ordinaria delle stesse, ha introdotto alcune modifiche sostanziali, prevedendo una loro **diversa modulazione in relazione alla fattispecie ricorrente e ai tempi dell'adempimento**.

Inoltre, all'articolo 30, comma 1, lettera c), del D.L. n. 19/2024, viene prevista una specifica disciplina del regime sanzionatorio in caso di **tempestiva regolarizzazione delle esposizioni debitorie** oggetto di accertamento d'ufficio da parte degli enti impositori ovvero a seguito di verifiche ispettive (cfr. l'art. 116, comma 8, lettera b-bis), della legge n. 388/2000).

Viene precisato che la nuova disciplina trova applicazione relativamente agli inadempimenti **verificatisi a decorrere dal 1° settembre 2024** e, pertanto, ai mancati pagamenti di contributi correlati a obblighi di denuncia riferiti a periodi di competenza decorrenti dal 1° settembre 2024.

Con la presente circolare si illustra la disciplina del nuovo regime sanzionatorio, fornendo alcune precisazioni in merito alla sua applicazione in relazione a ciascuna fattispecie, e delle attività di *compliance* e di accertamento d'ufficio, introdotte dal citato articolo 30, commi da 5 a 9 e da 10 a 14, del D.L. n. 19/2024, convertito dalla L. n. 56/2024.

La circolare si articola nei seguenti punti:

1. Sanzioni civili per omissione contributiva;
2. Sanzioni civili per evasione contributiva;
3. Sanzioni civili in presenza di accertamenti degli enti impositori;
4. Disposizioni comuni;
5. Sanzioni civili per omissioni derivanti da incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi e riduzione delle sanzioni civili;
6. Attività di *compliance* (art. 30, commi da 5 a 9, del decreto-legge n. 19/2024);
7. Attività di accertamento d'ufficio dell'Istituto (art. 30, commi da 10 a 14, del decreto-legge n. 19/2024);
8. Adeguamenti procedurali.

LINK:

[Per consultare il testo della circolare INPS n. 90/2024, cliccare QUI.](#)

24. EVASIONI CONTRIBUTIVE E OMISSIONI - I nuovi regimi sanzionatori in vigore dal 1° settembre 2024 - Le precisazioni dell'INAIL

L'INAIL, con **Circolare n. 31 del 10 ottobre 2024**, riepiloga il **nuovo regime sanzionatorio** previsto in caso di sanzioni ed omissioni contributive, introdotto dall'articolo 30 del D.L. 2 marzo 2024 n. 19, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 aprile 2024 n. 56, e **in vigore dal 1° settembre 2024**. Tale normativa ha **modificato il regime delle sanzioni civili** stabilito dall'art. 116, commi 8 (*omissioni ed evasioni contributive*), 10 (*oggettive incertezze*) e 15 (*riduzione delle sanzioni civili*), L. 388/2000.

Per effetto delle modifiche apportate dall'articolo 30, comma 1, lettera a), del D.L. n. 19/2024, **per le omissioni contributive dal 1° settembre 2024 si applica il seguente regime:**

- 1) se il pagamento dei contributi o premi è **effettuato entro centoventi giorni**, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, è dovuta la sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento;
- 2) **negli altri casi**, continua a essere dovuta la sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti.

La circolare si articola nei seguenti punti:

- A. Sanzioni civili per omissioni contributive,
- B. Sanzioni civili per evasioni contributive,
- C. Sanzioni civili per situazioni debitorie rilevate d'ufficio dagli enti impositori ovvero a seguito di verifiche ispettive,
- D. Quantificazione delle sanzioni e relativo pagamento,
- E. Sanzioni civili per mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze,
- F. Decorrenza dell'applicazione del nuovo regime,
- G. Riepilogo regime sanzionatorio dal 1° settembre 2024.

LINK:

[Per consultare il testo della circolare INAIL n. 31/2024, cliccare QUI.](#)

25. RENTRI - Istruzioni per tenuta informatica registro carico/scarico

In data 8 ottobre 2024, sono state pubblicate sul portale RENTRI nuove informazioni sulle modalità di corretta tenuta del **registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti** a fini di controlli ed ispezioni-

La scheda informativa è stata integrata recependo la risposta della Direzione Economia Circolare e Bonifiche del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ai quesiti formulati da un'associazione nazionale che rappresenta gli interessi di aziende che realizzano software applicativo-gestionale. In particolare vengono forniti alcuni esempi di soluzioni gestionali valide per garantire **l'immodificabilità del registro** in quanto documento informatico e vengono fornite indicazioni circa le modalità per firmare il file xml del registro digitale.

Il requisito di "immodificabilità" rileva, in particolare, **per adeguarsi alle regole sull'esibizione dei documenti** in sede di controlli ed ispezioni previste dal D.l 357/1994. Regole applicabili a tutti i registri contabili tenuti con sistemi meccanografici o elettronici (tra cui rientra il registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti).

L'aggiornamento RENTRI comprende anche nuove indicazioni sulle **modalità di firma** del registro di carico e scarico.

Ricordiamo che l'entrata in operatività del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti si avvicina: la maggior parte delle categorie dei soggetti obbligati deve iscriversi al nuovo registro elettronico per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) tra il 15 dicembre 2024 ed il 13 febbraio 2025.

LINK:

[Per accedere al portale dedicato, cliccare QUI.](#)

26. PATENTE A CREDITI - Diffuse nuove FAQ

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), in data 4 ottobre 2024, **ha diffuso nuove FAQ** con le quali fornisce chiarimenti in merito al rilascio della patente a crediti, in attuazione del Decreto del Ministro del Lavoro e Politiche sociali n. 132 del 18 settembre 2024 () e della Circolare n. 4 del 23 settembre 2024.

Ricordiamo anzitutto che con la citata circolare n. 4/2024, è stato disposto che, in fase di prima applicazione dell'obbligo del possesso della patente a crediti, è possibile utilizzare un modello messo a disposizione dall'INL per autodichiarare il possesso dei requisiti richiesti.

Tale autodichiarazione dovrà essere inviata via PEC e **avrà efficacia fino al 31 ottobre 2024 e vincola l'operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell'Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data.**

La **FAQ n. 1** risponde al quesito: ***fino a quando è possibile presentare l'autocertificazione/dichiarazione sostitutiva?***

L'invio tramite PEC all'indirizzo prestabilito della autocertificazione o dichiarazione sostitutiva è un adempimento che va effettuato dalle imprese e dai lavoratori autonomi che al 1° ottobre 2024 stiano già operando in cantieri temporanei o mobili.

Pertanto, se alla data del 1° ottobre i soggetti interessati non stiano operando presso alcun cantiere, non sono tenuti all'invio della PEC.

L'autocertificazione o dichiarazione sostitutiva non è inoltre necessaria se nella stessa giornata del 1° ottobre - data a partire dalla quale entra in funzione il portale realizzato per il rilascio della patente a crediti - le imprese ed i lavoratori autonomi che già operano in cantiere facciano richiesta della patente tramite il medesimo portale.

In altri termini, la presenza in cantiere di imprese e lavoratori autonomi deve essere sempre preceduta dall'invio della autocertificazione o dichiarazione sostitutiva o dalla richiesta della patente tramite portale, tenendo presente che a partire dal 1° novembre l'operatività in cantiere sarà ammessa esclusivamente per le imprese ed i lavoratori autonomi che abbiano fatto richiesta della patente tramite portale.

Altro chiarimento viene dalla **FAQ n. 3**, nella quale si precisa come deve essere interpretata la disposizione che indica al singolare sia il possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) sia la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) nel caso in cui una azienda abbia più unità operative e, quindi, potenzialmente più DVR e più RSPP.

Il rilascio della patente è soggetto al possesso, da parte del legale rappresentante o del lavoratore autonomo, dei requisiti indicati dall'articolo 27, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008.

Pertanto, qualora un'azienda abbia diverse unità produttive e quindi, eventualmente, siano individuabili diversi datori di lavoro, il possesso dei requisiti si deve intendere riferito all'intera azienda e quindi tutti i datori di lavoro dovranno aver nominato i RSPP e redatto i relativi DVR.

LINK:

[Per consultare le FAQ disponibili al 4 ottobre 2024, cliccare QUI.](#)

27. AGENZIA DELLE ENTRATE - Definite le regole per la sottoscrizione digitale dei processi verbali

Con **Provvedimento del 30 settembre 2024, Prot. n. 372380/2024**, l'Agenzia delle Entrate ha individuato le modalità operative per la **sottoscrizione digitale dei processi verbali** redatti dal personale della stessa Agenzia **nel corso e al termine delle attività amministrative di controllo fiscale**, in attuazione del nuovo articolo 38-bis, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973.

I processi verbali redatti dal personale dell'Agenzia delle entrate nel corso o al termine delle attività amministrative di controllo fiscale **possono essere sottoscritti con la firma digitale**.

Il contribuente, o il suo delegato, può, a sua volta, sottoscrivere il processo verbale, previamente condiviso e senza alterarne il contenuto, mediante firma digitale se ne è in possesso ovvero con firma autografa, secondo le modalità di seguito illustrate.

Tre sono i casi analizzati dal documento:

- 1) contribuente in possesso di firma digitale;**
- 2) contribuente non in possesso di firma digitale;**
- 3) rifiuto di sottoscrizione del processo verbale da parte del contribuente.**

Nel caso il **contribuente sia dotato di firma digitale**, il processo verbale può essere firmato dal contribuente, o dal suo delegato, in modalità digitale ove dotato di firma digitale.

A tal fine il processo verbale viene inviato dalla casella di posta elettronica istituzionale del personale incaricato del controllo (e-mail) **all'indirizzo di posta elettronica ordinaria del contribuente** (e-mail), o **del suo delegato**, così come indicata nel processo verbale.

Nel caso, invece, il contribuente, o il suo delegato, non è munito di firma digitale il processo verbale può essere **firmato in modalità analogica**. A tal fine il processo verbale deve essere stampato e consegnato nelle mani proprie del destinatario.

Una volta apposta la firma autografa del contribuente, o del suo delegato, sul processo verbale, il personale dell'Agenzia delle entrate incaricato del controllo:

- **produce una copia informatica del documento analogico**,
- ne attesta la conformità e
- appone la firma digitale.

Il documento così formato costituisce l'originale informatico.

Nei casi, infine, di **rifiuto di sottoscrizione del processo verbale da parte del contribuente**, o del suo delegato, il personale dell'Agenzia delle entrate incaricato del controllo ne dà evidenza nello stesso processo verbale, indicandone i motivi, e può procedere:

- a) alla **sottoscrizione digitale del documento** e
- b) alla **trasmissione al domicilio digitale del contribuente** iscritto negli elenchi pubblici.

Nei casi in cui il contribuente **risulti sprovvisto di un indirizzo PEC**, si può verificare che lo stesso:

- a) richieda la trasmissione del processo verbale all'indirizzo PEC del proprio delegato;
- b) non richieda la trasmissione del processo verbale all'indirizzo PEC del proprio delegato.

Nel caso di cui alla lettera b), il personale dell'Agenzia delle entrate incaricato al controllo procede **mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o tramite raccomandata A/R della copia conforme analogica**, munita del contrassegno elettronico.

Nelle ipotesi in cui il contribuente, o il suo delegato, **rifiuti la consegna del processo verbale nelle proprie mani**, il personale dell'Agenzia delle entrate incaricato del controllo procede:

- a) all'invio della copia analogica del processo verbale informatico con contrassegno elettronico apposto ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del CAD, **mediante raccomandata A/R al domicilio fiscale del contribuente** ovvero
- b) all'invio del documento informatico originale **al domicilio digitale del contribuente**.

LINK:

[Per consultare il testo del provvedimento n. 372389/2024, cliccare QUI.](#)

28. DOMICILIO DIGITALE SPECIALE - Fissate le modalità di elezione, di conferma o di revoca

L'Agenzia delle entrate, con il **provvedimento del 7 ottobre 2024, Prot. 379575/2024**, ha stabilito le **procedure per la comunicazione, modifica e cancellazione delle informazioni riguardanti il domicilio digitale speciale**.

In aggiunta, sono state dettate anche le istruzioni per confermare o revocare l'indirizzo PEC precedentemente fornito per le notificazioni degli atti attraverso i servizi online dell'Agenzia delle entrate.

In base alla normativa in vigore, per "**domicilio digitale**" si intende "*un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato*" dove ricevere la notifica di atti, avvisi, provvedimenti e comunicazioni della stessa Agenzia e dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, anche quelli per i quali la legge non prescrive la notifica.

Ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies, del D.Lgs. n. 82/2005, "**E' possibile eleggere anche un domicilio digitale speciale per determinati atti, procedimenti o affari**".

Il domicilio digitale speciale, presso il quale ricevere sia gli atti, gli avvisi e i provvedimenti che per legge devono essere notificati, sia gli atti e le comunicazioni per i quali la legge non prescrive la notificazione, **è eletto mediante la specifica funzionalità disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate**.

La data della messa a disposizione del servizio per comunicare tale domicilio digitale speciale, di cui si è titolari, **sarà resa nota con apposita comunicazione pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle entrate**.

Una volta richiesto il domicilio digitale speciale, l'Agenzia delle entrate invia un messaggio contenente un **codice di validazione al domicilio indicato**, per verificarne l'esistenza e l'effettiva disponibilità per il richiedente.

L'inserimento del codice di validazione all'interno dell'area riservata dell'utente conclude positivamente la verifica e da quel momento risulta attivo ai fini delle comunicazioni.

C'è anche una funzionalità dedicata alla revoca del domicilio eletto.

Il domicilio digitale speciale eletto sarà **utilizzato dall'Agenzia delle entrate e dall'Agenzia delle entrate-Riscossione per eseguire la notifica dei propri atti ed effettuare l'invio delle proprie comunicazioni** (notifica delle cartelle di pagamento e degli atti della procedura di riscossione coattiva mediante ruolo) anche qualora sia presente un diverso domicilio digitale nell'INAD (Indice nazionale dei domicili digitali).

Tramite l'apposito canale telematico, inoltre, le persone fisiche, i professionisti e gli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese **sono tenuti a confermare, come domicilio digitale speciale, l'indirizzo di posta elettronica certificata** (PEC) precedentemente eletto.

La mancata conferma determina la revoca dello stesso.

Possono designare un domicilio digitale speciale:

- le persone fisiche,

- i professionisti e altri enti di diritto privato che non sono obbligati a registrarsi in albi, elenchi o registri professionali, né nel Registro delle imprese previsto dall'articolo 6-quater del D.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale - CAD).

Si può fissare un **unico domicilio digitale speciale** per ricevere notifiche di atti, avvisi e provvedimenti che la legge richiede di notificare, nonché altre comunicazioni e documenti per i quali non è prevista notificazione legale, incluso quelli ricevuti come erede o rappresentante legale di un altro soggetto.

Non possono avvalersi del domicilio digitale speciale quei soggetti i cui indirizzi PEC sono registrati nell'Indice nazionale dei domicilia digitali delle imprese e dei professionisti (INI-PEC).

Non è possibile registrare come domicilio digitale speciale un indirizzo PEC già registrato e associato ad altro utente.

Un prossimo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, concordato con il Dipartimento per la trasformazione digitale, definirà i termini e le procedure per **trasferire i domicilia digitali speciali**, già comunicati all'Agenzia delle entrate, **nell'elenco dei domicilia di diversificate piattaforme**.

LINK:

[Per consultare il testo del Provvedimento n. 379575/2024, cliccare QUI.](#)

29. IN ARRIVO IT-WALLET NELL'APP IO - Previsto l'annuncio ufficiale il prossimo 15 ottobre

Il progetto IT-Wallet è sempre più vicino al suo debutto ufficiale.

Dopo la **prima fase di test** per l'integrazione di IT-Wallet nell'app IO avviata nello scorso mese di luglio, che ha coinvolto un numero molto ristretto di cittadini, l'iniziativa sta per espandere il proprio raggio d'azione.

Per chi non ne è a conoscenza, stiamo parlando del portafoglio digitale che, una volta integrato nell'App IO, permetterà di avere sempre con sé la versione smaterializzata di alcuni documenti.

Ne sapremo di più a breve, con dettagli a proposito delle tempistiche e delle modalità di distribuzione.

Stando, infatti, a quanto riportato da alcuni organi di stampa, la presentazione ufficiale è prevista per il prossimo 15 ottobre, in occasione del **G7 su Tecnologia e Digitale**, la riunione ministeriale che andrà in scena a Cernobbio, in provincia di Como.

Oltre all'Italia parteciperanno e Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti.

In realtà, della funzionalità si sa già molto e da parecchio tempo, fin dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto legge n. 19 del 2 marzo 2024, convertito dalla L. 29 aprile 2024, n. 56, che con l'[articolo 20](#) l'ha istituito.

Ricordiamo, infatti, che, con l'aggiunta dell'articolo 64-quater al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale - CAD) - da parte dell'articolo 20, comma 1, lett. e) del D.L. n. 19/2024 - è stata disposta la istituzione del Sistema di portafoglio digitale italiano (Sistema IT-Wallet), "al fine di valorizzare e rafforzare l'interoperabilità tra le banche dati pubbliche attraverso la Piattaforma digitale nazionale dati (PDND) ... , nonché di favorire la diffusione e l'utilizzo di servizi in rete erogati da soggetti pubblici e privati".

Il Sistema IT-Wallet è costituito da una soluzione di portafoglio digitale pubblico (**IT-Wallet pubblico**) e soluzioni di portafoglio digitale private (**IT-Wallet privato**).

Il portafoglio pubblico sarà disponibile nell'app IO.

Per accedere a quest'ultima si potranno usare SPID e CIE, ma quasi certamente verrà data priorità alla carta d'identità elettronica (CIE). In pratica, lo SPID è destinato a scomparire per motivi di costo.

Ricordiamo che l'App IO è stata scaricata **oltre 40 milioni di volte**, e indicativamente si stima che IT Wallet verrà utilizzato, una volta entrato a pieno regime, **da circa 44,5 milioni di cittadini italiani**.

✓ L'occasione per il lancio del portafoglio digitale integrato nell'App IO sembrerebbe essere quella giusta, considerando che l'Italia sarà il primo Paese dell'Unione Europea ad adottarlo, seppur limitatamente pero ora ai seguenti tre documenti:

- la **patente di guida** nella sua versione smaterializzata,
 - la **tessera sanitaria** e
 - la **carta europea della disabilità**.
- Poi, più avanti, dovrebbe toccare anche alla carta di identità.

Da gennaio 2025 IT Wallet sarà disponibile per tutti i cittadini con l'app IO, permettendo il caricamento di ulteriori documenti come passaporto, certificato di nascita, tessera elettorale e titoli di studio. Il processo si concluderà nel 2026 con l'integrazione con [l'EUDI Wallet](#) (*European Digital Identity Wallet*), uniformando i sistemi di identificazione digitale a livello comunitario.

Nel frattempo dovrebbero essere **emanati i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi** delle norme contenute nel comma 6, dell'articolo 20, del D.L. n. 19/2024, convertito dalla L. n. 56/2024, con le linee guida per definire i servizi, gli standard tecnici e le misure per garantire affidabilità e sicurezza.

30. L. N. 213/2023 - EVENTI CATASTROFALI - Entro il prossimo 31 dicembre scatta l'obbligo assicurativo per le imprese - Attesa la pubblicazione del decreto attuativo

Le imprese, con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese, **sono tenute a stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi** a copertura dei danni ai beni immobili e al loro contenuto, ai terreni e ai beni strumentali materiali, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale, quali: **i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni**.

Dell'inadempimento dell'obbligo di assicurazione di cui sopra si terrà conto nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere sul bilancio dello Stato, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

E' quanto l'articolo 1, commi 101 - 112, della L. n. 213/2023 (Legge di bilancio 2024).

Dunque, tutte le imprese operative sul territorio nazionale dovranno stipulare, **entro il 31 dicembre 2024**, contratti assicurativi a copertura dei danni alle immobilizzazioni materiali direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.

Gli inadempienti, oltre rischiare una **sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000,00 a euro 500.000,00**, subiranno conseguenze anche nell'accedere a contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere sul bilancio dello Stato.

Tale obbligo non si applica:

- alle imprese i cui **beni immobili risultano gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste**, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione (comma 106);
- alle imprese agricole** di cui all'articolo 2135 del Codice civile, per le quali resta fermo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 515 e seguenti della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dove è già stata prevista la istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di un Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022 (comma 111).

L'Italia è uno dei paesi europei con il più alto **rischio sismico e di dissesto idrogeologico** con quasi il 94% dei comuni a rischio frane, alluvioni o erosione costiera. In questi comuni operano 4,5 milioni di imprese.

Nel periodo compreso tra gennaio e metà settembre di quest'anno, **l'Italia ha registrato ben 1.899 eventi estremi**, di cui **212 tornado** (52 solo nella prima metà di settembre, con il 71% di questi fenomeni concentrati lungo le coste tirreniche), **1.023 nubifragi** (157 dei quali nella prima metà di settembre, colpendo soprattutto le regioni del Centro-Nord con il 91% degli episodi) e **664 grandinate**, caratterizzate da chicchi di grandi dimensioni (37 nella prima metà di settembre, con un record in Versilia dove i chicchi di grandine hanno raggiunto un diametro compreso tra i 7 e i 9 cm).

Questi dati allarmanti sono stati raccolti dall'**Osservatorio Anbi sulle Risorse Idriche**, evidenziando un trend di crescente intensità e frequenza degli eventi meteorologici estremi in tutto il Paese.

L'**aumento degli eventi estremi**, sempre più frequenti e intensi, ha portato all'introduzione di **polizze catastrofali obbligatorie** per le imprese, che entreranno in vigore a partire dal **1° gennaio del prossimo anno**.

Solo in Italia, i danni assicurati nel 2023 hanno superato i 6 miliardi di euro, un picco senza precedenti. Eppure hanno polizze contro i rischi da terremoti e alluvioni solo il 6% delle abitazioni e il 5% delle imprese del Paese.

Con una stima per ora approssimativa, è stato calcolato che il valore complessivo del rischio che il comparto assicurativo si deve assumere per coprire le imprese contro i danni catastrofali è di **15 miliardi**.

Singolare, tuttavia, che ad oggi non sia stato ancora pubblicato il previsto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy che stabilisca le ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione, ivi incluse le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali suscettibili di indennizzo (comma 105).

Il ministero delle Imprese e del Made in Italy, per ora, il 23 settembre scorso si è limitato ad illustrare alle imprese lo **schema di decreto interministeriale che introdurrà l'obbligo di dotarsi di polizze catastrofali**, senza peraltro presentare un testo completo.

Il decreto interministeriale prevede che le imprese siano obbligate a stipulare polizze assicurative relativamente ai danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali alle seguenti tipologie di beni iscritti a bilancio:

- terreni,
- fabbricati,
- impianti,
- macchinari,
- attrezzature industriali e commerciali.

Questi beni devono essere coperti da polizze Cat Nat relativamente a questi fenomeni:

- alluvioni,
- inondazioni,
- esondazioni,
- frane,
- terremoti.

Il decreto interministeriale introduce l'obbligo per le imprese assicurative di corrispondere un **anticipo del 30% del danno** per i sinistri legati a eventi catastrofali.

La mancata attivazione della **copertura assicurativa** comporta **sanzioni significative** per le imprese. In particolare, le aziende che non si adeguano all'obbligo di assicurazione rischiano la **decadenza dagli incentivi pubblici**, che possono includere importanti agevolazioni come le **garanzie sui prestiti bancari**.

Questo crea una forte spinta a rispettare le nuove disposizioni, poiché il mancato adempimento non solo espone le imprese ai rischi naturali, ma potrebbe anche compromettere la loro capacità di accedere a strumenti finanziari fondamentali per la crescita e la sostenibilità delle attività.

Il decreto interministeriale dispone, inoltre, che **le compagnie assicurative**, *"entro i limiti della propria tolleranza al rischio e in coerenza con il fabbisogno di solvibilità globale"*, **non potranno rifiutarsi di stipulare polizze con le imprese**.

SACE, una controllata del ministero dell'Economia e delle Finanze, potrà riassicurare il rischio assunto dalle compagnie assicurative mediante la sottoscrizione di apposite convenzioni, a condizioni di mercato.

31. ACQUACOLTURA - Fissati i requisiti di biosicurezza

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 dell' 8 ottobre 2024, il **Decreto del Ministero della salute 25 settembre 2024**, recante **"Requisiti di biosicurezza per stabilimenti d'acquacoltura riconosciuti e di altre tipologie di attività ad essi correlate"**.

Il decreto – in vigore dal 9 ottobre 2024 – definisce le modalità operative specifiche per l'applicazione, da parte degli operatori che **detengono animali d'acquacoltura e per i trasportatori di tali animali**, delle **misure di biosicurezza** previste all'art. 10, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 4 del regolamento (UE) 2016/429 negli stabilimenti riconosciuti che detengono animali d'acquacoltura, nonché nei mezzi dedicati al loro trasporto.

Negli stabilimenti che detengono animali d'acquacoltura le misure di biosicurezza sono uno **strumento fondamentale per prevenire l'ingresso e la diffusione delle malattie negli allevamenti**.

Le misure di biosicurezza dettagliate dal decreto ministeriale consistono in:

a) **Misure di protezione strutturali:** barriere o recinzioni o altre strutture di separazione o delimitazione con l'esterno e tra unità funzionali dello stabilimento, attrezzature di pulizia e sanificazione, punti di sanificazione, utilizzo di materiali idonei per strutture e attrezzature al fine di mantenere adeguate le condizioni di allevamento e la possibilità di pulizia e sanificazione, sistemi di controllo dei predatori;

b) **Misure di gestione igienico-sanitarie:** procedure nei confronti dei visitatori, delle attrezzature, delle strutture, degli automezzi, degli animali morti, delle uova fecondate ed embrionate.

Un allegato del decreto dettaglia le procedure di pulizia e sanificazione.

Spetta alle Regioni predisporre annualmente un **programma di controlli finalizzati a verificare l'attuazione dei piani di biosicurezza**.

Le verifiche possono essere effettuate dal Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale (ASL) in concomitanza con i controlli previsti dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 (Decreto I&R), o con altri controlli ufficiali programmati, nonché dai programmi di sorveglianza ed eradicazione delle malattie dei pesci, molluschi e crostacei.

Le nuove norme di biosicurezza si applicano anche agli **stabilimenti di acquacoltura a scopo ornamentale**.

Gli operatori già in possesso di riconoscimento dovranno adeguare i loro stabilimenti alle nuove misure di biosicurezza **entro dodici mesi**.

Dal 9 ottobre 2024, i nuovi stabilimenti devono adottare tutte le misure di biosicurezza previste, con la possibilità di conseguire un riconoscimento condizionato, temporaneo, al perfezionamento di tutti i requisiti di biosicurezza stabiliti dal nuovo decreto ministeriale.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

32. MALATTIA DIPENDENTI - Nuovo sistema di comunicazione su AppIO per la gestione delle visite mediche di controllo

L'INPS, con il **messaggio n. 3337 del 9 ottobre 2024**, rende noto che, in attuazione del progetto PNRR n. 138/2024, denominato "*Evoluzione delle applicazioni e dei processi per la gestione delle visite mediche di controllo*", ha attivato un nuovo servizio sull'AppIO per le **comunicazioni relative alle certificazioni di malattia e alle visite mediche di controllo**, rivolto ai lavoratori privati e pubblici.

In aggiunta ai servizi già previsti, che includono la comunicazione del protocollo (PUC) del certificato di malattia tramite SMS ai lavoratori che hanno registrato i propri contatti su "MyINPS", è stato rilasciato sull'AppIO, nonché su "INPS Mobile" e "MyINPS", un nuovo servizio di comunicazione.

Al momento della ricezione di un certificato telematico di malattia, ai lavoratori che hanno registrato i propri contatti su "MyINPS" viene inviata una **comunicazione che conferma la ricezione del certificato** con l'indicazione del PUC attribuito dal sistema di accoglienza centrale (SAC).

Contestualmente, il lavoratore viene invitato ad accedere al servizio "*Consultazione dei certificati di malattia telematici*" presente sul sito istituzionale dell'INPS per verificare la correttezza dei dati riportati nel certificato, previa autenticazione tramite SPID, CIE 3.0, CNS o eIDAS.

Nella comunicazione viene altresì fornito il relativo *link* per facilitare l'accesso al servizio.

La comunicazione rimane visibile nell'area riservata "MyINPS" per 60 giorni.

Nel caso in cui sia stata **effettuata una visita medica di controllo**, ai lavoratori che hanno registrato i propri contatti su "MyINPS", viene inviata una comunicazione dell'avvenuta visita, con l'invito ad accedere allo "Sportello del cittadino per le visite mediche di controllo" per la consultazione dell'esito, previa autenticazione tramite SPID, CIE 3.0, CNS o eIDAS.

Viene altresì fornito, all'interno della comunicazione, il *link* per accedere al servizio.

Qualora il lavoratore sia risultato assente o irreperibile alla visita medica di controllo domiciliare presso l'indirizzo fornito, viene inviata una **comunicazione con l'invito a contattare la Struttura territoriale dell'INPS di competenza**.

Le comunicazioni rimangono visibili nell'area riservata "MyINPS" per 60 giorni.

LINK:

[Per consultare il testo del messaggio INPS n. 3337/2024, cliccare QUI.](#)

33. BORSE DI PLASTICA - Dal Ministero chiarimenti sulla commercializzazione e sull'ambito di applicazione delle sanzioni

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, con la [risposta all'interpello n. 180065 del 3 ottobre 2024](#), ha fornito chiarimenti in merito al **divieto di commercializzazione di buste di plastica** non aventi i requisiti previsti dagli articoli 226-bis e 226-ter del D.Lgs. n. 152 del 2006, rispondendo ad un quesito posto dalla Regione Emilia-Romagna che chiedeva al Ministero di chiarire se **nel divieto di commercializzazione** delle shopper di plastica **rientrano anche gli acquisti di imballaggi** effettuati dai commercianti, a prescindere dalla loro cessione a terzi e dalla destinazione o utilizzo degli stessi.

Nel riscontro il Ministero, dopo aver richiamato le definizioni di cui all'art. 218 del D.Lgs. n. 152/2006, ha precisato che *"il legislatore ha inteso includere nel divieto **sia coloro che forniscono le shopper (produttori), sia coloro che le utilizzano (distributori e commercianti), richiamandoli entrambi come soggetti responsabili della fornitura e, dunque, della commercializzazione, in modo tale da garantire una effettiva riduzione della circolazione delle stesse in linea con l'obiettivo europeo"***.

Dunque, sono obbligati a rispettare la legge non solo i **distributori all'ingrosso** e i negozianti (utilizzatori dei sacchetti) ma anche **chi produce gli shopper** e li cede ai questi soggetti.

Ricordiamo che la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 226-bis (rubricato "Divieti di commercializzazione delle borse di plastica") e 226-ter (ter rubricato "Riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero") - introdotti dall'art. 9-bis del D.L. n. 91/2017, convertito dalla L. n. 123/2017 - è punita con **la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500,00 a 25.000,00 euro** (art. 261, comma 4-bis, D.Lgs. n. 152/2006)

Tale sanzione è **umentata fino al quadruplo del massimo** se la violazione del divieto riguarda ingenti quantitativi di borse di plastica oppure un valore di queste ultime superiore al 10 per cento del fatturato del trasgressore, nonché in caso di utilizzo di diciture o altri mezzi elusivi degli obblighi di cui agli articoli 226-bis e 226-ter (art. 261, comma 4-ter, D.Lgs. n. 152/2006)

Quanto alla **condotta rilevante al fine dell'applicazione della sanzione** di cui all'art. 261, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 152/2006, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, richiamando la giurisprudenza sul punto, ha evidenziato che *"il mero acquisto non può essere fatto rientrare nel concetto di commercializzazione e che la condotta punita dalla norma è la **effettiva fornitura delle buste da parte dei commercianti, a titolo gratuito o oneroso, nei punti vendita"***.

Dunque, ad essere **punita** dalla legge è **la effettiva messa a disposizione** della clientela dei sacchetti di plastica monouso non biodegradabili e compostabili e **non la mera detenzione degli stessi da parte dei venditori**.

Per quel che concerne, invece, la **condotta rilevante al fine dell'applicazione della sanzione** di cui all'art. 261, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 152/2006, la norma - scrive il Ministero - si riferisce alla fornitura delle borse di plastica non rispondenti alle specifiche caratteristiche individuate dalla disciplina.

I termini utilizzati dal legislatore per individuare la condotta punibile appaiono dunque riferibili ad un'azione attiva svolta da uno soggetto (produttore, distributore o commerciante nei punti vendita) finalizzata a fornire l'imballaggio (buste di plastica non conformi), a titolo oneroso o gratuito, ad un qualsiasi altro soggetto.

Stando a quanto espresso dalla giurisprudenza di merito circa l'effettiva portata del divieto in argomento in alcuni casi concreti sottoposti all'attenzione dell'autorità giudiziaria, ed in particolare, è stato chiarito che *"il mero acquisto non può essere fatto rientrare nel concetto di commercializzazione e che la condotta punita dalla norma è la effettiva fornitura delle buste da parte dei commercianti, a titolo gratuito o oneroso, nei punti vendita"*.

Dunque, ad essere punita dalla legge è la **effettiva messa a disposizione della clientela dei sacchetti di plastica monouso non biodegradabili e compostabili** e non la mera detenzione degli stessi da parte dei venditori.

LINK:

[Per consultare il testo dell'interpello n. 180065/2024, cliccare QUI.](#)

34. ISTAT - ELENCO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

L'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), con un comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2024, ha reso noto che è stato pubblicato l'**Elenco aggiornato delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato**.

Ricordiamo che l'elenco delle Amministrazioni pubbliche **viene pubblicato dall'ISTAT, entro il 30 settembre di ogni anno**, in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e di finanza pubblica).

L'ISTAT precisa che tale elenco è compilato sulla base delle norme classificatorie e definitorie proprie del sistema statistico nazionale e comunitario (Regolamento UE n. 549/2013 sul Sistema Europeo dei Conti Nazionali e Regionali nell'Unione Europea - SEC2010), nonché delle definizioni contenute nell'art. 1 della citata L. n. 196/2009.

I criteri utilizzati per la classificazione delle unità sono di natura statistico-economica.

I raggruppamenti istituzionali hanno esclusivamente la funzione di facilitare la lettura dell'elenco.

L'elencazione Istat delle amministrazioni pubbliche, resa necessaria per l'applicabilità delle norme in materia di finanza pubblica, costituisce un utile riferimento per individuare gli enti e i soggetti che possono rientrare in questa definizione.

Ricordiamo inoltre che è anche online l'**Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA)**, che è l'archivio ufficiale degli Enti pubblici e dei Gestori di pubblici servizi.

Realizzato e gestito dall'Agenzia per l'Italia digitale, contiene informazioni dettagliate sugli Enti, sulle strutture organizzative, sulle competenze dei singoli uffici e sui servizi offerti.

I contenuti dell'IPA sono strutturati in tre macro livelli:

- **informazioni di sintesi sull'Ente:** indirizzo postale, codice fiscale, logo, responsabile e riferimenti telematici (sito web istituzionale, indirizzi di posta elettronica);
- **informazioni sulla struttura organizzativa e gerarchica e sui singoli uffici** (Unità Organizzative - UO), corredate con informazioni di dettaglio;
- **informazioni sugli uffici di protocollo** (Aree Organizzative Omogenee - AOO).

Se si vuole conoscere quindi la posta certificata di un ente pubblico o se si deve inviare una fattura, su IPA sono reperibili tutti i riferimenti organizzativi, telematici e toponomastici necessari.

Sono gli Enti stessi ad aggiornare con cadenza semestrale il sito dell'IPA.

Nell'ottica della trasparenza nella Pubblica Amministrazione tutti i dati possono essere consultati e fruiti tramite interfaccia web, in formato Open Data e, registrandosi al portale, anche tramite interfaccia applicativa che utilizza il protocollo LDAP.

LINK:

[Per accedere all'elenco annuale delle amministrazioni pubbliche 2024, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare gli elenchi pubblicati negli anni precedenti, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere al portale dell' IPA, cliccare QUI.](#)

35. CUMULO DELLA PENSIONE CON I REDDITI DI LAVORO AUTONOMO - Dichiarazione reddituale entro il prossimo 31 ottobre

L'INPS, con il **messaggio n. 3077 del 19 settembre 2024**, ha ricordato che **entro il 31 ottobre 2024 dovranno essere dichiarati i redditi di lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2023 da parte dei pensionati.**

L'articolo 10 del D.lgs 30 dicembre 1992, n. 503, nell'introdurre il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, dispone al comma 4 che, ai fini dell'applicazione del divieto, i titolari di pensione **sono tenuti a produrre all'Ente erogatore della pensione la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo riferiti all'anno precedente**, entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione ai fini dell'IRPEF per il medesimo anno.

In applicazione di tale disposizione, i titolari di pensione con decorrenza compresa entro l'anno 2023, soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo, per detto anno **sono tenuti a dichiarare entro il 31 ottobre 2024** - data di scadenza della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023 - i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2023.

La dichiarazione non deve essere presentata dai soggetti seguenti:

- titolari di pensione e assegno di invalidità con decorrenza compresa entro il 31.12.1994;
- titolari di pensione di vecchiaia liquidata sia nel sistema retributivo che nel sistema contributivo;
- titolari di pensione di anzianità e di prepensionamento a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della stessa;
- sono titolari di pensione o assegno di invalidità a carico dell'AGO dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni.

I **redditi da lavoro autonomo** devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali.

Il **reddito d'impresa** deve essere dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all'anno di riferimento del reddito.

Il cittadino può accedere alle prestazioni e ai servizi dell'Istituto tramite il sito dell'INPS, previa autenticazione (SPID, CIE, CNS o eIDAS).

Il pensionato, una volta autenticatosi con la propria identità digitale, per presentare la dichiarazione reddituale può accedere al servizio *on line* disponibile sul sito istituzionale, selezionando nel motore di ricerca: "La dichiarazione della situazione reddituale (RED)".

I titolari di pensione che omettano di produrre la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo, sono tenuti a versare all'Ente previdenziale di appartenenza una somma pari all'importo annuo della pensione percepita nell'anno cui si riferisce la dichiarazione medesima.

Detta somma sarà prelevata dall'Ente previdenziale competente sulle rate di pensione dovute al trasgressore.

LINK:

[Per consultare il testo del messaggio INPS n. 3077/2024, cliccare QUI.](#)

Altre notizie in breve

1) INPS - GUIDA ALLA GESTIONE DELLE ABILITAZIONI AI SERVIZI ON-LINE

L'Inps ha pubblicato una guida completa dedicata alla gestione delle **abilitazioni ai servizi online**, rivolta a intermediari, sub-delegati, società tra professionisti (**STP**) e studi associati.

Secondo quanto riportato nel vademecum, gli **intermediari** che non dispongono del profilo richiesto per accedere ai servizi online dell'INPS devono richiedere l'abilitazione tramite il profilo "**Consulente/Commercialista**", utilizzando il modulo **SC64**, da inviare alla sede Inps competente, anche a mezzo **PEC**.

Una volta ottenuta l'abilitazione, gli intermediari possono accedere al servizio "Gestione Deleghe", che consente di:

- acquisire nuove **deleghe** per operare per conto dei clienti;
- revocare deleghe non più necessarie;
- gestire le sub-deleghe ai propri dipendenti.

Per quanto riguarda i **sub-delegati**, invece, l'intermediario deve attivare e acquisire la sub-delega tramite il servizio online "Gestione Deleghe".

Se il sub-delegato non dispone del profilo necessario, deve richiedere il profilo "Azienda/Operatore servizi azienda" tramite il modulo **SC62**, inviandolo alla sede Inps competente, anche via PEC.

Con il profilo e la sub-delega attiva, il sub-delegato può accedere ai servizi online e svolgere le operazioni autorizzate.

LINK:

[Per accedere alla Guida, cliccare QUI.](#)

2) INTELLIGENZA ARTIFICIALE E CYBERSECURITY - Convegno il 17 ottobre a Roma

"**Intelligenza artificiale e cybersecurity**" è il tema del convegno in programma giovedì 17 ottobre a partire dalle ore 17:00 a Roma presso la sede di **Unioncamere** in piazza Sallustio 21.

Il 17 ottobre 2024 è il giorno in cui la [Direttiva \(UE\) 2022/2555](#) (c.d. "Direttiva NIS 2"), entrata in vigore il 17 gennaio 2023, dovrà essere recepita da tutti gli Stati membri dell'Unione europea.

Questo comporterà misure giuridiche per rafforzare il livello generale di cybersecurity nell'UE.

Il [Decreto Legislativo n. 138 del 4 settembre 2024](#), che recepisce la direttiva (UE) 2022/2555, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 230 del 1° ottobre 2024 ed **entrerà in vigore il prossimo 16 ottobre**.

Il convegno, **promosso da Unioncamere e LEX-Istituto per la ricerca giuridico-economica**, esplorerà appunto come l'intelligenza artificiale potenzi la sicurezza informatica, rendendo più efficiente il rilevamento e la risposta alle minacce.

Sarà possibile seguire il convegno in diretta streaming tramite la **home page** del sito o il canale **YouTube** di Unioncamere.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per consultare il programma del convegno, cliccare QUI.](#)

3) INFRAZIONI - SONO 69 LE PROCEDURE A CARICO DELL'ITALIA

Il Dipartimento per gli affari europei rende noto che attualmente sono **69 le infrazioni a carico dell'Italia** dopo le decisioni della Commissione europea del 3 ottobre che ha deciso l'archiviazione di cinque procedure che riguardano:

- l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri sulla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio,
- le condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in Italia,
- la lotta contro il terrorismo,
- la lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile,
- la gestione del traffico aereo in Europa.

Le **69** infrazioni a carico del nostro Paese riguardano:

- la violazione del diritto dell'Unione (50) e
- il mancato recepimento di direttive (19).

L'ambiente con 22 casi è il settore dove più alta è l'incidenza delle infrazioni, seguono trasporti (8), affari economici e finanziari (7), lavoro e politiche sociali (6).

LINK:

[Per maggiori informazioni, cliccare QUI.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
Repubblica italiana
I provvedimenti scelti per voi
(dal 1° al 12 ottobre 2024)

1) Decreto-legge 1 ottobre 2024, n. 137: Misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria. (Gazzetta Ufficiale n. 230 del 1° ottobre 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge, clicca qui.](#)

2) Decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138: Recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersecurity nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148. (Gazzetta Ufficiale n. 230 del 1° ottobre 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

3) Decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139: Disposizioni per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA. (Gazzetta Ufficiale n. 231 del 2 ottobre 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

4) Decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141: Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi. (Gazzetta Ufficiale n. 232 del 3 ottobre 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

5) Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto 3 ottobre 2024: Modifica del decreto 29 aprile 2024 concernente l'approvazione del codice di condotta per i contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo. (Gazzetta Ufficiale n. 234 del 5 ottobre 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

6) Legge 7 ottobre 2024, n. 143: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico. (Gazzetta Ufficiale n. 236 dell' 8 ottobre 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione, clicca qui.](#)

7) Ministero della salute - Decreto 25 settembre 2024: Requisiti di biosicurezza per stabilimenti d'acquacoltura riconosciuti e di altre tipologie di attività ad essi correlate. (Gazzetta Ufficiale n. 236 dell' 8 ottobre 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

8) Decreto legislativo 7 ottobre 2024, n. 144: Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, relativo alla governance europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724. (Gazzetta Ufficiale n. 238 del 10 ottobre 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

9) Decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145: Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali. (Gazzetta Ufficiale n. 239 dell' 11 ottobre 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge, clicca qui.](#)

10) Decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 146: Attuazione della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438, che modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE, per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti. (Gazzetta Ufficiale n. 239 dell' 11 ottobre 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

Se vuoi rimanere quotidianamente aggiornato sui provvedimenti normativi e su tutte le altre notizie e novità sei invitato a seguirci sul nostro canale TELEGRAM (t.me/tuttocamere)